

Comune di Sannazzaro de' Burgondi Provincia di Pavia

Via Cavour n. 18 Sannazzaro de' Burgondi Codice Fiscale 00409830189 Telefono 0382 - 995611 Pec – protocollo.comunesannazzarodeburgondi@pec.it

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

"LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI DI VIA TOSCANINI"

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO Oggetto:

Il Responsabile del Procedimento: Geom. Roberto Forbiti

Architetto Elio CONTE

Professionista incaricato:



visti per approvazione:

Elab. n°

D9-CSA

Scala:

Data: novembre 2020

Agg. Agg. Agg. Agg.

ARCHITETTO ELIO CONTE

c/o Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco n° 135, 80137 Napoli - Tel./fax 081 7517736, PEC elio.conte@archiworldpec.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 3 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 50/2016 (articolo 43, commi da 3 a 10, articolo 138, commi 1 e 2, e articolo 184, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

Contratto a Misura previsto in appalto

		importi in euro
1	Importo esecuzione lavorazioni	€ 163.317,80
2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 3.357,36
A	Totale appalto (1 + 2)	€ 166.675,16
	Importo Soggetto a Ribasso	€ 163.317,80
	Importo non soggetto a Ribasso	€ 3.357,36

<u>Sommario</u>

<u>TITOLO I – Definizione economica e rapporti contrattuali</u>

		NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO
Art.	1	Oggetto dell'appalto
Art.	2	Ammontare dell'appalto
Art.	3	Modalità di stipulazione del contratto
Art.	4	Categorie dei lavori
Art.	5	Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
		DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art.	6	Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
Art.	7	Documenti che fanno parte del contratto
Art.	8	Disposizioni particolari riguardanti l'appalto
Art.	9	Fallimento dell'appaltatore
Art.		Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
Art.		Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
Art.	12	Convenzioni europee in materia di valuta e termini
Con	. 2	TEDMINI DED I SECECUZIONE
Art.		TERMINI PER L'ESECUZIONE Consegna e inizio dei lavori
Art.		Termini per l'ultimazione dei lavori
Art.		Proroghe e differimenti
Art.		Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori
Art.		Sospensioni ordinate dal R.d.P.
Art.		Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione
Art.		Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e Piano di qualità
Art.		Inderogabilità dei termini di esecuzione
Art.		Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1 11 01		
Cap	o 4 -	CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
Art.		Lavori a misura
Art.	23	Eventuali lavori a corpo
Art.	24	Eventuali lavori in economia
Art.	25	Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera
		DISCIPLINA ECONOMICA
		Divieto di anticipazione
		Pagamenti in acconto
Art.		Pagamenti a saldo
Art.		Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
Art.		Ritardi nel pagamento della rata di saldo
Art.		Revisione prezzi
Art.		Adeguamento del corrispettivo
Art.		Anticipazione del pagamento di taluni materiali
Art.	34	Cessione del contratto e cessione dei crediti
Can		CAUZIONI E CADANZIE
Art.		CAUZIONI E GARANZIE Cauzione provvisoria
Art.		Cauzione definitiva
Art.		Riduzione delle garanzie
Art.		Obblighi assicurativi dell'appaltatore
2 XI L.	20	Occupin accidated a con apparenciation
Cape	07-	DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE
Art.		Variazione dei lavori
Art.		Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
		**
Can	n 8 -	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41	Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
Art. 42	Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
Art. 43	Piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo
Art. 44	Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza
Art. 45	Piano operativo di sicurezza
Art. 46	Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
Capo 9 -	DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 47	Subappalto
Art. 48	Responsabilità in materia di subappalto
Art. 49	Pagamento dei subappaltatori
	- CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 50	Accordo bonario e transazione
Art. 51	Definizione delle controversie
Art. 52	Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
Art. 53	Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
Art. 54	Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
Capo 11	<u>- DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE</u>
Art. 55	Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
Art. 56	Termini per il collaudo
Art. 57	Presa in consegna dei lavori ultimati
Cano 12	- NORME FINALI
Art. 58	Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore
Art. 59	Obblighi speciali a carico dell'appaltatore
Art. 60.	Conformità agli standard sociali
Art. 61	Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
Art. 62	Utilizzo di materiali recuperati o riciclati
Art. 63	Terre e rocce da scavo
Art. 64	Custodia del cantiere
Art. 65	Cartello di cantiere
Art. 66	Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto
Art. 67	Tracciabilità dei pagamenti
Art. 68	Spese contrattuali, imposte, tasse
7111. 00	Spese continuan, imposee, asse
TITOLO	II – PARTE TECNICA
CAPITO	
	A' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI
NORME	GENERALI - IMPIEGO ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

CAPITOLO 2

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

CAPITOLO 3

CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

CAPITOLO 4

MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

CAPITOLO 5

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

ABBREVIAZIONI

- Regolamento generale: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici;
- Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture: decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
- R.d.P.: Responsabile unico del procedimento di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- Decreto n. 81 del 2008: decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestate la regolarità contributiva previsto dell'articolo 196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Definizione tecnica ed economica dell'appalto

Titolo I – Definizione economica e rapporti contrattuali

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell'appalto

- 1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.
- 2. L'intervento è così individuato:
- a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante:

RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI DI VIA TOSCANINI

b) descrizione sommaria dei lavori previsti in appalto:

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI DI VIA TOSCANINI

c) ubicazione:

VIA TOSCANINI

- 3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi degli impianti tecnologici e relativi calcoli, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
- 4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
- 5. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG)	Codice Unico di Progetto (CUP)

Art. 2. Ammontare dell'appalto

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella:

		Importi in euro	
a)	Importo esecuzione lavori a misura soggetto a ribasso	€ 163.317,80	
b)	Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.357,36	
ТОТ	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO (1 + 2)	€ 166.675,16	

- 2. L'importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul solo importo di cui al rigo 1, relativo all'esecuzione del lavoro A MISURA.
- 3. Non è soggetto al ribasso l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, Dlgs. 50/2016 e del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che resta fissato nella misura determinata nella tabella di cui al comma 1, rigo 2.

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto

- 1. Il contratto è stipulato interamente "A MISURA" ai sensi dell'art. 59, comma 5bis, del Dlgs. 50/2016 e s.m.i..
- 2. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di normativa e le condizioni previste dal presente capitolato.

- 3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
- 4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. n.50 del 2016.
- 5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi unitari indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi unitari di progetto.
- 6. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3.
- 7. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con **atto pubblico notarile informatico**, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice.

Art. 4. Categorie dei lavori previste nell'intervento funzionale

- 1. Ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all'allegato «A» al predetto D.P.R., i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere civili «OG1» le cui opere, ammontano ad euro € 166.675.16.
- 2. La categoria di cui al presente comma 1 costituisce indicazione per il rilascio del certificato di regolare esecuzione lavori di cui all'articolo 83 del Regolamento generale.
- 3. Ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del regolamento generale, le parti di lavoro appartenenti alla categoria prevalente, a scelta dell'impresa aggiudicataria, sono subappaltabili nel limite del 40%, alle condizioni di legge, in particolare del Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 e del presente Capitolato speciale, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni alla data vigenti.

RIEPILOGO CATEGORIE					
Numero	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Totale	%	Costo	Importo
Categoria		Lavori	Misura	Sicurezza	complessivo
OG1	Edifici civili e industriali	€ 163.317,80	100,00	€ 3.357,36	€ 166.675,16
	TOTALE	€ 163.317,80	100,00	€ 3.357,36	€ 166.675,16

declaratoria	categoria	classifica	importo	incidenza %
CATEGORIA PREVALENTE				
Edifici civili e industriali	OG1	I	€ 166.675,16	100,00

Art. 5. Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili previste nell'intervento

- 1. Ai sensi dell'allegato A del D.P.R. 207/2010, i lavori che formano oggetto del presente appalto appartengono alle categorie sopra elencate, di ciascuna delle quali viene indicato l'importo a base d'asta: a) ai sensi del combinato disposto degli articoli 23, comma 16 e successivi del DLgs. 50/2016 e dell'articolo 26, comma 6, del Decreto 81, il costo del personale e gli oneri di sicurezza aziendali, diversi da quelli di cui alla successiva lettera b), indicati in forma di incidenza della misura percentuale sull'importo dei lavori di cui alla colonna «1» fanno parte integrante di quest'ultimo importo e sono oggetto di offerta, ancorché debbano risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori; b)gli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza indicati nella colonna «2» non sono oggetto di offerta e pertanto, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, non sono soggetti a ribasso.
- 2. Le categorie di lavorazioni omogenee sono indicati nella precedente tabella.
- 3. Con riferimento alla tabella di cui sopra:
 - a) il costo del personale e gli oneri di sicurezza aziendali, diversi da quelli di cui alla successiva lettera b), indicati in forma di incidenza della misura percentuale sull'importo dei lavori di cui alla colonna «1» fanno parte integrante di quest'ultimo importo e sono oggetto di offerta, ancorché debbano risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori;

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

- In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
- 2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
- 3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
- 4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

- 1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il Capitolato generale d'appalto, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
 - b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
 - c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, gli elaborati grafici e il computo metrico;
 - d) l'elenco dei prezzi unitari come definito all'articolo 3;
 - f) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 23, comma 11 DLgs. 50/2016, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
 - g) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento generale;
 - h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37;
 - i) il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) di cui all'art.89, comma 1, lett. h) del D.lgs. 81/2008 e s m.i.

Alcuni documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale d'appalto e l'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti

- 2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - a) il Codice dei contratti vigente DLgs. 50/2016 e DLgs 56/2017;
 - b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;
 - c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati;
 - d) il D.P.R. n.207/2010, per gli articoli non abrogati;
 - e) il Decreto 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
 - f) le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori nonchè le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
 - g) le delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC);
 - h) le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

- 1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
- 2 L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.d.P., consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 9. Fallimento dell'appaltatore

- 1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 108 e 110 del DLgs. 50/2016.
- Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del DLgs. 50/2016.

Art. 10. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

- 1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
- 2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
- 3. Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
- 4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
- 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
- 6. Il legale rappresentante dell'Aggiudicatario deve, in caso di controversie, eleggere domicilio in Lecce, precisandone il recapito. Agli effetti del Decreto Legge 179/2012 convertito nella Legge 221/2012 l'impresa deve possedere la casella PEC al Registro Imprese. Tutte le intimazione, le assegnazioni dei termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto sono fatte dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori ovvero presso la casella PEC dell'Appaltatore.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

- 1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
- 2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro

- provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente l'articolo 167 del Regolamento generale e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.
- 3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
- 4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini

- 1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
- 2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
- 3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

- 1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi **non oltre 45 giorni** dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore. Per la consegna dei lavori trova applicazione l'art. 5 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- 2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
- 3. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 13 DLgs. 50/2016. Nel caso il mancato inizio dei lavori dovesse determinare un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari, il direttore dei lavori provvederà in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
- 4. Il R.d.P. accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
- 5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l'urgenza è limitata all'esecuzione di alcune di esse.
- 6. Dopo la consegna, il direttore dei lavori accerta e attesta l'effettivo inizio dei lavori e di ciò redige processo verbale in contraddittorio con l'esecutore.
- 7. E' consentita la consegna parziale dei lavori, in relazione alla natura dei lavori da eseguire ovvero nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili. Nel caso di consegna parziale, l'esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori.

- Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali
- 8. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma nei limiti di quanto stabilito dal presente capitolato d'appalto e, comunque, in misura non superiore alla seguenti percentuali calcolate sull'importo netto dell'appalto:
 - a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
 - b) 0,50 per cento per l'eccedenza fino a 1.549.000 euro.

Ove la succitata istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

Oltre alle somme espressamente sopra previste, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'esecutore. La richiesta di pagamento degli importi spettanti nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso, a norma della presente disposizione, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso.

La richiesta di pagamento degli importi spettanti nel caso di non accoglimento dell'istanza di recesso e successiva tardiva consegna, a norma della presente disposizione, è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità.

9. E' facoltà della Stazione appaltante non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore in caso di eventuale necessità di non procrastinare l'esecuzione dei lavori appaltati al fine di assicurare la pubblica incolumità.

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori

- 1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 90 (novanta)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
- 2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
- 3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del **cronoprogramma dei lavori** che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio) riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 15. Proroghe e differimenti

- 1. Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14.
- 2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 14, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
- 3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.d.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.d.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
- 4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.d.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.D.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori se questo è difforme dalle conclusioni del R.d.P.
- 5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
- 6. La mancata determinazione del R.d.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta.

Art. 16. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 149, del DLgs. 50/2016; nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

La sospensione parziale dei lavori determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art.107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel all'articolo 10 comma 2 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

- 2. Il verbale di sospensione deve contenere l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
- 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.d.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; se il R.d.P. non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
- 4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.d.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.d.P. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.d.P., se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
- 5. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
- 6. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 14, o comunque superano 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori

oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 17. Sospensioni ordinate dal RUP

- 1. Il R.d.P. può ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
- 2. Lo stesso R.d.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.
- 3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.D.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 16, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Art. 18. Penali in caso di ritardo

- 1. Ai sensi dell'articolo 113bis, comma 2 del DLgs.50/2016 e ss.mm.ii., nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,3 % (zerovirgolatre per mille) dell'ammontare netto contrattuale.
- 2. La penale, nella stessa misura determinata al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo 13, comma 2 oppure comma 3;
 - b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'articolo 13, comma 4;
 - c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
- 3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 19.
- 4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
- 5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RdP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio.
- 6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.
- 7. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualità

1. Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 20 (venti) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende

- accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.)
- 2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.
- 3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 20. Inderogabilità dei termini di esecuzione

- 1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.d.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
- 2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli

inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 18, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 21.

Art. 21. Risoluzione del contratto per ritardi per negligenza dell'appaltatore ai sensi dell'art. 108, co. 4, del D.lg. 50/2016 e s.m.i.

- 1. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'esecutore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato, esegue la formale messa in mora dell'appaltatore con l'assegnazione di un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'esecutore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'esecutore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'art.18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori ed il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui innanzi. Nel caso di risoluzione del contratto l'esecutore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. La Stazione appaltante inoltre può rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
- 2. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
- 3. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
- 4. In sede di liquidazione finale dei lavori, riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1, del D.lg. 50/2016 s.m.i..
- 5. In caso di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante, l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 del D.lg. 50/2016 s.m.i, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22. Lavori a misura

- 1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
- Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

- 3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
- 4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari contrattuali di cui all'articolo 3 del presente capitolato.
- 5. I suddetti prezzi sono invariabili ed indipendenti da ogni eventualità.
- 6. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, come evidenziati al rigo b) della tabella, per la parte a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

Art. 23. Eventuali lavori a corpo

- 1. La valutazione di eventuali lavori a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
- 2. Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
- 3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, indicate nella tabella di cui all'articolo 5 del presente Capitolato Speciale, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
- 4. Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2 del presente Capitolato Speciale, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

Art. 24. Eventuali lavori in economia

- 1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia è effettuata con le modalità previste dall'articolo 179 del Regolamento generale, come segue:
 - a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi dell'articolo 40;
 - b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
- 2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili nelle misure di cui al comma 3.
- 3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nelle misure minime previste dall'articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del Regolamento generale.

Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Sono valutati i manufatti e i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori, il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera, nella misura non superiore alla metà del prezzo stesso, ai sensi dell'art. 180, c.4, del DPR 207/2010.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26. Anticipazione

1. Ai sensi dell'articolo n. 35 comma 18, del 50/16, nei casi consentiti dalle leggi vigenti, le stazioni appaltanti erogano all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento, l'anticipazione sull'importo contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile.

Art. 27. Pagamenti in acconto

- 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a €. 70.000,00 (Euro settantamila/00).
- 2. A garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
- 3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
 - a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura;
 - b) il R.d.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.
- 4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
- 6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10 % (DIECI per cento)dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 28. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.
- 7. L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore;
 - b) agli adempimenti di cui all'articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
- 8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.D.P. invita per

iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo 52, comma 2.

Art. 28. Conto finale e pagamenti a saldo

- 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.d.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
- 2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.d.P., entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.D.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
- 3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 27, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 (novanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio) previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
- 5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del DLgs. 50/2016, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
 - a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo;
 - c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
- 6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
- 7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
- 8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all'articolo 27, commi 7 e 8.

Art. 29. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

- 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 31 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
- 2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
- 3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

4. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Art. 30. Ritardi nel pagamento della rata di saldo

In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui all'articolo 29, comma 2.

Art. 31. Revisione prezzi

È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile, pertanto, ogni modifica contrattuale potrà avvenire unicamente ai sensi dell'art. 106 del DLgs. 50/2016.

Art. 32. Adeguamento del corrispettivo

- 1. Ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in deroga a quanto previsto dal comma 1, se il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10% (dieci per cento), alle seguenti condizioni:
- a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
- a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
- a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
- a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione;
- a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
- b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
- c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;
- d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della direzione lavori se non è ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio, a cura del R.d.P. in ogni altro caso;
- 2. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.
- 3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall'appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

Art. 33. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi

Art. 34. Cessione del contratto e cessione dei crediti

- 1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
- 2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 comma 13 del DLgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.d.P.

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 35. Cauzione provvisoria

- Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei lavori copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 ed è fissato nella misura del 2% dell'importo dei lavori posti a base dell'appalto.
- L'importo della cauzione provvisoria è ridotta del 50% qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo le modalità ivi richiamate. Ai sensi del comma 4 e 5 dell'art. dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni nonché deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Art. 36. Cauzione definitiva

- 1. Ai sensi dell'articolo 103 del DLgs. 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se l'aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
- 2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 103 del DLgs. 50/2016. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
- 3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
- 4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
- 5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
- 6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
- 7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa

- mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 103, comma 10, del DLgs. 50/2016.
- 8. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 37. Riduzione delle garanzie

- 1. Ai sensi degli articoli 93, comma 7, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 35 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza.
- 2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
- 3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
- 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del Regolamento generale o da separata certificazione ai sensi del comma 1.

Art. 38. Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

- 1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del DLgs. 50/2016, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
- 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del2004.
- 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
 - a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, così distinta:
 - partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3),
 - partita 2) per le opere preesistenti: euro 2.000.000,00, partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 700.000,00,
 - b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
- 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per

una somma assicurata (massimale) non inferiore ad euro 5.000.000,00.

- 5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
 - a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
 - b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.)
- 6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.
- 7. Le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese sono estese fino a 12(DODICI) mesi dopo la data dell'emissione del certificato di collaudo, a tale scopo:
 - a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata al d.m. n. 123 del 2004;
 - b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell'appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto;
 - c) restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.
- 8. Se il contratto di assicurazione relativo alla polizza indennitaria decennale prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
 - a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
 - b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 8, lettera b), tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
- 10. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari alla garanzia assicurativa di cui al comma 8 si applica la disciplina di cui al comma 6, terzo periodo.

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 39. Variazione delle opere progettate

- 1. Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1. Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi. Nel caso di appalti relativi al settore dei beni culturali, non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro. Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del Codice, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori:
 - a) le soglie fissate all'articolo 35 del Codice dei contratti;
 - b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.

Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica presentata dall'appaltatore s'intendono non incidenti sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee ai fini dell'individuazione del quinto d'obbligo di cui al periodo precedente. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi secondo quanto previsto all'articolo 40 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi".

Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

- 1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 3.
- 2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1 no sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi che si valutano:
 - a) desumendoli dal prezzario di cui all'articolo 32, comma 1 del DPR 207/2010;
 - b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
 - c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

- 1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi dell'articolo 53, comma 2;
 - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a),

- e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti; fino al 31 maggio 2013, ai sensi del secondo periodo della norma citata, la valutazione dei rischi può essere autocertificata;
- f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
- 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31e all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:
 - a) una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 44;
 - b) il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi dell'articolo 45.
- 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
 - a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 45, comma 2, lettere b) e c), del DLgs.50/2016,se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 48, comma 4, del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del DLgs. 50/2016; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
 - e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 45, commi 2, lettera e), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
 - f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
- 4. Fermo restando quanto previsto in seguito, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
- 5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

- 1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:
 - a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

XXXV e XLI, allo stesso decreto;

- c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
- d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
- 2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
- 4. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
- 5. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento

- 1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del Codice dei contratti, delle linee guida e dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.
- 2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
 - a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento;
 - b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 44.
- 3. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all'articolo 14 e nelle more degli stessi adempimenti:
 - a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 13, dandone atto nel verbale di consegna;
 - b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei lavori ai sensi degli articoli 16 e 17.

Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

- 1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
- 2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
- 3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del

corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 45. Piano operativo di sicurezza

- 1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/2008. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del 12 giugno 1989 e 92/57/CEE del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
- 2. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi della normativa del Codice dei contratti, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
- 3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. L'intera area adibita a cantiere dovrà essere delimitata con adeguata e solida recinzione. Il punto di accesso al cantiere è identificato nella tavola specifica. E' stata inoltre individuata una zona di sosta automezzi e deposito materiali e prevista installazione di adeguata segnaletica di cantiere con cartello indicatore con tutti i dati necessari. Nello spazio destinato a cantiere troverà spazio il locale da destinare operai per il servizio igienico.
- 4. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
- 5. l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 41, comma 4.
- 6. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario4per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
- 7. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43.

Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

- 1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
- 2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
- 3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi

periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

- 4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
- 5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, ultimo periodo, del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47. Subappalto

- 1. Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all'articolo 4, comma 1, sono subappaltabili nella misura massima del 40% (quaranta per cento), in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente di cui all'articolo 4, comma 3 ed in ogni caso secondo le percentuali vigenti alla data della gara di appalto. Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta dell'appaltatore, ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 4 e l'osservanza dell'articolo 105 del Codice dei contratti, con i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:
- a) i lavori individuati all'articolo 4, comma 2, lettera a), possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo nella misura massima del 40% (quaranta per cento), in termini economici, dell'importo della categoria ed in ogni caso secondo le percentuali vigenti alla data della gara di appalto; il subappalto, nel predetto limite, deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in più subcontratti per i lavori della stessa categoria;
- b) i lavori individuati all'articolo 4, comma 2, lettera b), possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo nella misura massima del 30% (quaranta per cento), in termini economici, dell'importo della categoria ed in ogni caso secondo le percentuali vigenti alla data della gara di appalto; il subappalto, nel predetto limite, deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in più subcontratti per i lavori della stessa categoria; in ogni caso resta fermo l'obbligo del possesso dei requisiti di cui al Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248
- 2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
 - a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
 - b) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
 - 1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;
 - l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
 - l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato A al Regolamento generale, con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del

certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato B al predetto Regolamento generale;

- 2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
- c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
 - 1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui al Codice dei contratti;
 - 3) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 53, comma 2;
- d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
 - 1) se l'importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione della comunicazione antimafia acquisita dalla competente prefettura ai sensi dell'articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011;
 - 2) se l'importo del contratto di subappalto è pari o inferiore a euro 150.000, in alternativa alla documentazione di cui al precedente numero 1), l'appaltatore può produrre alla Stazione appaltante l'autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
 - 3) il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo.
- 3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:
 - a) l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
 - b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
 - c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
- 4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
 - a) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, nel contratto di subappalto devono essere applicati i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento);
 - b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite del direttore dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
 - c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo

- stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - 1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - 2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale;
- 5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
- 6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
- 7. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui al Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 48. Responsabilità in materia di subappalto

- 1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
- 2. Il direttore dei lavori e il R.d.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
- 3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
- 4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.D.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
- 5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice dei contratti e ai fini dell'articolo 47 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.
- 6. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l'articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

Art. 49. Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina

- si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture.
- 2. Ai sensi dell'articolo 105, comma 9, del Codice dei contratti DLgs.50/2016, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
 - a) all'acquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 53, comma 2;
 - b) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - c) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 3.
- 3. Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non adempie a quanto previsto.
- 4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
 - a) l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell'articolo 47, comma 4, lettera b);
 - b) l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato A al Regolamento generale, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1), terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato B al predetto Regolamento generale.
- 5. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 50. Accordo bonario

- 1. Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti DLgs. 50/2016 e ss.mm.ii., se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.D.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 149 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il R.D.P. rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei contratti.
- 2. Il R.d.P. può nominare una commissione, ai sensi dell'articolo 205, commi 5, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, se ritiene che le riserve non siano manifestamente infondate o palesemente inammissibili, formula una proposta motivata di accordo bonario.
- 3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all'appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 (novanta) giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve. L'appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
- 4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
- 5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
- 6. Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più

- elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.D.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.
- 7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
- 8. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 51. Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 50 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di LECCE ed è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

- 1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
- 2. In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e 28, comma 8, del presente Capitolato Speciale.
- 3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.d.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
- 4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
- 5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
- 6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della

tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 53. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

- 1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del DURC.
- 2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l'appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:
 - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
 - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
 - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

Art. 54. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

- 1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui all'articolo 21, i seguenti casi:
 - a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei contratti DLgs. 50/2016;
 - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.D.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
 - azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
 - m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 66, comma 5, del presente Capitolato speciale;
 - n) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1,

- del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
- o) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive il R.D.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 108, del Codice dei contratti DLgs. 50/2016.
- 2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:
 - a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi della normativa vigente;
 - b) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - c) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
- 3. Il contratto è altresì risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, si rendono necessari lavori suppletivi che eccedono il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
- 4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
- 5. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
- 6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
 - a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell'articolo 110 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
 - b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

7. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

- 1. Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione a mezzo pec dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. Qualora sia previsto nel bando e nei documenti contrattuali, il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
- 2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 18, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
- 3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'articolo 56.
- 4. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato al direttore di lavori le certificazioni e i collaudi tecnici di cui all'articolo 22, comma 6; in tal caso il direttore dei lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui all'articolo 56, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 28.

Art. 56. Termini per il collaudo

- 1. ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il certificato di collaudo deve avere luogo entro sei dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.
- 2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
- 3. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del Regolamento generale e di cui all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati

- 1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui all'articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavori.
- 2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
- 4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.d.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall'articolo 55, comma 3.

CAPO 12. NORME FINALI

Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

- 1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
 - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;
 - d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
 - e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
 - f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
 - g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
 - h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
 - i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
 - j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle

- altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- k) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
- la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere:
- m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;
- n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove
 e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni
 raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre
 o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un quantitativo di materiale usato pari al 15%, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio, la cui fornitura del suddetto materiale è a totale carico della ditta appaltatrice, in quanto il relativo costo per la fornitura è compreso nei prezzi unitari dei materiali posti a base di gara;
- p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
- q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
- r) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
- s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
- t) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
- u) il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
- v) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
- w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
- x) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
- y) l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;

- z) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
- 2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
- 3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
- 4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile, come dichiarata dall'appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, se tale verifica non è stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera c), del Regolamento generale.
- 5. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto) dell'importo contrattuale, trova applicazione l'articolo 161, comma 13, del Regolamento generale. Per ogni altra condizione trova applicazione l'articolo 166 del Regolamento generale.

Art. 59. Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

- 1. L'appaltatore è obbligato:
- All'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'approntamento dei cantieri stradali con l'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e delle persone, sia addette ai lavori, sia terze comunque presenti o passanti sul luogo di lavoro e per evitare danni ai beni pubblici o di interesse pubblico o privato. In particolare, in ogni cantiere stradale, deve essere garantita la sicurezza delle persone presenti all'interno del cantiere stesso e nel contempo mantenere la sicurezza degli utenti della strada che transitano a lato del cantiere stesso.
- 2. È fatto obbligo all'Appaltatore:
 - di impiegare mezzi di cantiere ad emissione ridotta di vibrazione e/o rumore omologati.
 - di adottare provvedimenti atti a ridurre le emissioni di gas e polveri e ad evitare il rilascio di materiale sulle strade da parte dei mezzi di trasporto;
 - dell'installazione, del mantenimento in efficienza della segnaletica temporanea (di avvicinamento, di posizione e di fine prescrizione) per ogni cantiere stradale al fine di garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti della strada;
 - dello smaltimento di tutti i rifiuti prodotti nell'ambito del cantiere secondo le attuali normative in materia (D.Lgs. 03/04/06 n.152 e s.m.i.) con presentazione alla Direzione Lavori dei documenti giustificativi dello smaltimento (formulari, ecc.).
- 3. L'appaltatore è obbligato:
 - All'installazione e all'impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d'opera adeguati, in relazione all'entità delle opere, tali da garantire il buon funzionamento e la celerità del cantiere, nonché la compatibilità dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con la sicurezza per gli operai e gli utenti della viabilità stradale. Tali mezzi sono comunque soggetti, prima dell'uso, al preventivo benestare della Direzione Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. A tal proposito si precisa che, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità. alle spese, ai contributi, ai diritti, ai lavori, alle forniture e alle prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;

l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell'amministrazione committente, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

- all'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
- a tutti gli adempimenti, gli oneri, le spese e il monitoraggio delle fasi, derivanti dal conseguimento dell'autorizzazione, dall'inizio della procedura fino all'espletamento finale dell'autorizzazione stessa, nei confronti delle autorità amministrative, organismi ed enti aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare autorizzazioni come ad esempio: Genio Civile, Vigili del Fuoco, ASL, Ferrovie dello Stato, Provincia, ANAS, uffici comunali, uffici prefettizi, ISPESL, ecc. Si precisa che le eventuali opere di adeguamento se non previste negli elaborati progettuali saranno a carico della Stazione Appaltante e l'appaltatore non potrà esimersi dall'eseguirle.

4. L'appaltatore è obbligato:

- in caso di lavori puntuali, alla costruzione e alla manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio; in particolare dovranno essere messi a disposizione, dalla consegna dei lavori fino all'emissione del Certificato di Collaudo nell'ambito del cantiere principale, in posizione da concordare con il Direttore Lavori, adeguati locali ad uso ufficio per il personale di Direzione Lavori e d'assistenza e per il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori, arredati, illuminati e riscaldati, oltre ad idonei servizi igienico-sanitari. I locali suddetti dovranno essere dotati di telefono ed avere la disponibilità di fax, fotocopiatrice, tavolo da disegno e Personal Computer. A carico dell'Appaltatore saranno, inoltre, le spese per la custodia, la pulizia, l'illuminazione e il riscaldamento, la manutenzione ordinaria e il canone telefonico fino a consegna dell'opera ultimata nel suo complesso. L'impianto di adeguati edifici per l'alloggio del personale addetto ai lavori e per la loro mensa, dimensionati in relazione alle esigenze, dotati di servizi igienico sanitari, con docce, debitamente illuminati e riscaldati, con allacciamenti idrico, elettrico e di smaltimento dei liquami, conformi alle normative vigenti. Tali fabbricati dovranno essere in un'idonea zona del cantiere, o in prossimità di esso, in modo da consentire l'accesso libero dall'esterno e la separazione dall'area destinata a cantiere vero e proprio. A riguardo degli alloggi e della mensa è consentito, in alternativa, stipulare apposite convenzioni con strutture alberghiere e/o locali dotati di idonea capacità d'accoglienza;
- alla fornitura degli operai e dei tecnici qualificati, nonché degli strumenti occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e verifica della regolare esecuzione dei lavori, nonché le prestazioni occorrenti per le prove, le misurazioni e gli assaggi previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto e di tutte quelle ulteriori che la Direzione Lavori ritenga opportuno effettuare.
- Alla consegna, all'Amministrazione Committente, della documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di sicurezza dei cantieri. Gli oneri e le responsabilità derivanti dall'inosservanza dei tempi stabiliti dall'Amministrazione Committente per l'incompletezza dei documenti di cui sopra, sono esclusivamente a carico dell'Appaltatore.
- All'osservanza alle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e le altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.
- All'organizzazione delle lavorazioni anche in orario notturno e/o nei giorni festivi, su specifica richiesta della D.L., nel rispetto delle norme previste dal CCNL applicato ai lavoratori, alle medesime condizioni e prezzi previsti in appalto.
- 5. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le pratiche e gli oneri per l'occupazione temporanea o definitiva delle aree pubbliche o private per le strade di servizio, per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per la loro illuminazione durante il lavoro notturno, per deviazioni o conservazioni provvisorie di strade ed acque pubbliche e private, per cave di prestito, per il conferimento in discariche autorizzate di materiali

dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori e d'eventuali rifiuti anche speciali, nel rispetto della normativa vigente; per tutto quanto altro necessario all'esecuzione dei lavori resta in proposito precisato che l'Appaltatore, oltre ad essere tenuto ad eseguire a propria cura e spese le opere di consolidamento delle discariche che fossero ritenute necessarie, risponderà sempre e direttamente nei confronti dei terzi, per le succitate occupazioni, obbligandosi a sollevare da ogni corrispondente richiesta il Committente che pertanto, ed in ogni caso, rimane del tutto estraneo.

- 6. Le spese per l'acquisizione di tutte le certificazioni relative alle caratteristiche tecniche e di qualità di tutti i materiali utilizzati dall'Appaltatore per la realizzazione delle opere, da presentare alla Direzione Lavori contestualmente alla provvista dei materiali.
- 7. La fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi del loro sviluppo, nel numero e nelle dimensioni che saranno richieste dalla Direzione Lavori.
- 8. L'appaltatore è tenuto ad informare tempestivamente l'amministrazione Committente, il Coordinatore Sicurezza per l'Esecuzione dei lavori e la Direzione Lavori di eventuali infortuni occorsi al proprio personale o ad Imprese terze all'interno del cantiere.
- 9. Nel caso venga prevista la possibilità di lavoro in contemporanea con altre Imprese presenti sui luoghi dei lavori in oggetto, ciò deve essere eseguito senza alcuna dilazione nei tempi o richiesta d'oneri aggiuntivi, anche qualora l'eventualità dovesse essere stata imposta dall'Amministrazione Committente medesima, e in tutti i casi previa approvazione da parte della Direzione Lavori e, comunque, nel pieno rispetto delle normative in materia di Sicurezza.
- 10. Fornire alla Direzione Lavori ed al Coordinatore Sicurezza per l'Esecuzione dei lavori, il numero del telefono fisso e mobile del Responsabile di Cantiere o dell'Appaltatore per il loro reperimento sollecito 24 ore su 24.
- 11. All'appaltatore spettano tutti gli oneri per l'allontanamento dal cantiere dei materiali di risulta degli scavi in genere e delle fresature, dei quali non è previsto dal progetto il riutilizzo in cantiere, o nel caso in cui la Direzione Lavori accerti la non idoneità al riutilizzo, sempre nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti.
- 12.L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Genio Civile, Consorzi, Enti pubblici o privati, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale;
- 13.L'appaltatore è altresì obbligato:
 - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
 - c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
 - e) a sottoporre a verifica e a preventiva autorizzazione del direttore dei lavori di tutti i materiali da mettere in opera comprese le singole lastre di pavimentazione e di arredi urbani
- 14. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 60. Conformità agli standard sociali

- 1. L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n.159 del 10/07/2012), che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.
- 2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
- 3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'appaltatore è tenuto a:
 - a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
 - b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
 - c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
 - d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
 - e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
- 4. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere all'appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.
- 5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui al presente Capitolato Speciale, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 61. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

- 1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
- 2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in sito, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
- 3. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in sito, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
- 4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
- 5. E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'articolo 61.

Art. 62. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Art. 63. Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei

- dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161 e s.m.i.
- 2. E' altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
 - a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
 - b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall'articolo 20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.
- 3. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

Art. 64. Custodia del cantiere

- 1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante. In detto cartello, ai sensi dall'art. 105 comma 15 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., devono essere indicati, altresì, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché tutti i dati richiesti dalla Stazione appaltante e dalle vigenti normative nazionali e locali.
- 2. Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da euro 51,00 ad euro 516,00.

Art. 65. Cartello di cantiere

- 1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.
- 2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.

Art. 66. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto è dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni,trova applicazione l'articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti.

Art. 67. Tracciabilità dei pagamenti

- 1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 29, comma 4.
- 2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
- 3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e

fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

- 4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5.
- 5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 54, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.
- 6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
- 7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 68. Spese contrattuali, imposte, tasse

- 1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
- 2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
- 3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
- 4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
- 5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 69. ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna

delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori (e anticipando tale scadenza di un lasso temporale adeguato all'espletamento degli obblighi di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.), il programma esecutivo, secondo il comma 10, art. 43 del d.P.R. n. 207/2010, in accordo col programma di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

TITOLO II - PARTE TECNICA

CAPITOLO 1 QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI NORME GENERALI - IMPIEGO ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

CAPITOLO 2 NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

CAPITOLO 3 CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

CAPITOLO 4 MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

CAPITOLO 1 QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI NORME GENERALI - IMPIEGO ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

All'aggiudicatario verrà fornito un file in formato .dwg riportante la planimetria di progetto; l'appaltatore è obbligato a ispezionare i luoghi per prendere visione delle condizioni di lavoro ivi comprese le condizioni vegetative generali delle aree e non saranno presi in considerazione reclami per eventuali equivoci sia sulla condizione dei luoghi che sulla natura del lavoro da eseguire o sul tipo di materiali da fornire. L'appaltatore ha l'obbligo di disporre ogni eventuale accertamento per rilevare, nell'ambito dell'area di intervento, i tracciati delle reti esistenti (elettricità, impianto idrico, ecc.) e per tale attività obbligatoria non è riconosciuto alcun compenso. Eventuali rallentamenti nell'esecuzione dei lavori che si rendessero necessari per la presenza nel sottosuolo o soprassuolo di cavi, tubazioni, manufatti speciali, ecc., relativi a servizi di interesse pubblico (fognatura, gas, acqua, telefono, elettricità, trasporti pubblici, ecc.) sono a carico dell'appaltatore e non potranno dar luogo a richieste di maggiore onere. È discrezione dell'amministrazione valutare se tali rallentamenti possano costituire valide motivazioni alla definizione di nuovi termini di ultimazione dei lavori per le singole aree; ogni eventuale ritardo dovrà comunque essere opportunamente recuperato nell'ambito dei successivi interventi contraendo le tempistiche di intervento.

Tutti i materiali utilizzati per l'esecuzione del presente appalto saranno forniti dall'appaltatore a sua cura e spese, nella quantità necessaria alla perfetta realizzazione delle opere previste. Tutti i materiali dovranno essere della migliore qualità esistente in commercio, senza alcun difetto e rispondenti alle norme come da attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovata da idonea documentazione redatta in lingua italiana, emesso da Enti riconosciuti nei Paesi CE e con data non antecedente ad anni tre. Tutti i materiali devono avere elevata resistenza all'usura, alle intemperie e al vandalismo, facilità di manutenzione e tollerabilità ambientale, a misura di utente, con spigoli arrotondati e strutturazione delle superfici. L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la loro contabilizzazione deve essere redatta come se i materiali fossero conformi alle caratteristiche contrattuali. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte dell'Amministrazione l'impiego di materiali o di componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, all'appaltatore deve essere applicata un'adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio, e salve le determinazioni definite dall'organo di collaudo.

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti per la costruzione delle opere, proverranno da ditte fornitrici o da cave e località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di cui ai seguenti articoli.

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato Speciale; essi dovranno essere della migliore qualità e perfettamente lavorati, e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione della Direzione dei Lavori.

Resta sempre all'Impresa la piena responsabilità circa i materiali adoperati o forniti durante l'esecuzione dei lavori, essendo essa tenuta a controllare che tutti i materiali corrispondano alle caratteristiche prescritte e a quelle dei campioni esaminati, o fatti esaminare, dalla Direzione dei Lavori.

I materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.

L'esecutore che, di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza, da parte della Direzione dei

Lavori, l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte nel presente Capitolato ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

Per quanto non espresso nel presente Capitolato Speciale, relativamente all'accettazione, qualità e impiego dei materiali, alla loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano le disposizioni dell'art. 101 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e gli articoli 16, 17, 18 e 19 del Capitolato Generale d'Appalto D.M. 145/2000 e s.m.i. se ancora vigenti alla data dell'appalto.

Garanzie sui materiali

I materiali utilizzati per la realizzazione delle opere oggetto del presente appalto dovranno avere le seguenti garanzie:

- 20 anni contro anomalie strutturali dovute a qualsiasi difetto dei materiali o vizi di produzione su:
- pannelli in multistrato verniciato, materiale composito o polietilene;
- pali e telai strutture portanti telai in acciaio galvanizzato verniciato, acciaio galvanizzato, acciaio inox;
- · tubolari in acciaio inox.
- 10 anni contro anomalie strutturali dei prodotti dovute a qualsiasi difetto dei materiali o vizi di produzione su:
- pezzi in metallo, zincati o non verniciati (tranne molle, meccanismi mobili o meccanici e bulloneria);
- pezzi in plastica ad alta densità (tranne meccanismi mobili o meccanici);
- · pannelli in multistrato antiscivolo;
- lavorati in legno.
- 5 anni contro anomalie strutturali dei prodotti dovute a qualsiasi difetto dei materiali o vizi di produzione su: • molle;
- · pezzi in metallo verniciato;
- parti in PVC stampato;
- cuscinetti a sfera;
- · strutture in rete;
- · corde.
- 2 anni contro ogni malfunzionamento dovuto a difetti dei materiali o vizi di fabbricazione su:
- l'insieme dei componenti delle attrezzature;
- · parti mobili in plastica e metallo;
- · reti sportive

L'appaltatore si impegna a eliminare ogni anomalia dovuta a una o più cause di quelle sopra contemplate, a suo totale onere e spese mediante opportuni interventi di adeguamento, manutenzione, sostituzione o altro. Tutte le attrezzature utilizzate per l'esecuzione del presente appalto dovranno essere montate/installate da personale qualificato in modo tale da consegnare l'area in perfette condizioni di sicurezza e rispondente alle certificazioni di legge. In ciascuna area realizzata dovrà essere effettuato il relativo collaudo in opera.

La garanzia non si applica:

- · per usura dovuta all'uso normale;
- per uso illecito o improprio, sollecitazioni eccessive o atti di vandalismo;
- per mancata (e documentata) esecuzione del programma di manutenzione secondo le disposizioni relative a ciascun prodotto.

Parti di ricambio

Per le strutture installate e/o parti di esse l'appaltatore dovrà ottenere dalla casa madre produttrice la garanzia della reperibilità delle parti di ricambio per almeno dieci anni dalla consegna delle aree finite; tali elementi saranno acquistati dall'Amministrazione comunale al prezzo di listino vigente nell'anno di acquisto.

I materiali da impiegare per i lavori di cui all'appalto dovranno corrispondere, comecaratteristiche, a qua nto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia e a quantostabilito nel presente elaborato; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere dellemigliori qualità esistenti in commercio in r apporto alla funzione a cui sono destinati. Si precisa che le indicazioni normative riportate nelle presenti norme si intendono sempreriferentesi alla versione più recente delle stesse, comprensiva di eventuali at ti di modificazione, integrazione e/o sostituzione.

I materiali proverranno da località o fabbriche che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché corris pondano ai requisiti di cui sopra. In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere rico nosciuti idonei EDACCETTATI DALLA DIREZIONE LAVORI; L'ACCETTAZIONE DEI MATERIALI NON È COMUNQUE D EFINITIVA SE NON DOPO CHE SIANO STATI POSTI IN OPERA E L'OPERA SIA STATA COLLAUDATA.

QUANDO LA DIREZIONE LAVORI ABBIA RIFIUTATA UNA QUALSIASI PROVVISTA COME NON ATTA ALL'IMPIEGO,L'A PPALTATORE DOVRÀ SOSTITUIRLA CON ALTRA CHE CORRISPONDA ALLE CARATTERISTICHE VOLUTE; I MATERI ALIRIFIUTATI DOVRANNO ESSERE ALLONTANATI IMMEDIATAMENTE DAL CANTIERE A CURA E SPESE DELLO STE SSOAPPALTATORE. MALGRADO L'ACCETTAZIONE DEI MATERIALI DA PARTE DELLA DIREZIONE LAVORI, L'APPAL TATORERESTA TOTALMENTE RESPONSABILE DELLA RIUSCITA DELLE OPERE ANCHE PER QUANTO PUÒ DIPEND ERE DAIMATERIALI STESSI. SE L'APPALTATORE, SENZA L'AUTORIZZAZIONE SCRITTA DEL DIRETTORE DEI LAVO RI, IMPIEGHERÀ MATERIALI DIDIMENSIONI, CONSISTENZA O QUALITÀ INFERIORI A QUELLE PRESCRITTE, L'OPER A POTRÀ ESSERE RIFIUTATA EL'APPALTATORE SARÀ TENUTO A RIMUOVERE A SUA CURA E SPESE DETTI MATE RIALI, ED A RIFARE L'OPERASECONDO LE PRESCRIZIONI, RESTANDO INVARIATI I TERMINI DI ULTIMAZIONE CON TRATTUALE. L'APPALTATORE SARÀ OBBLIGATO A PRESTARSI IN OGNI TEMPO ALLE PROVE DEI MATERIALI IMPIE GATI O DAIMPIEGARE, ANCHE SE NON INCLUSE NELLE PRESENTI NORME, PURCHÉ FACENTI RIFERIMENTO ADU NANORMATIVA IN USO, SOTTOSTANDO A TUTTE LE SPESE NECESSARIE PER IL PRELIEVO, LA FORMAZIONE E L'INVIODEI CAMPIONI AI LABORATORI INDICATI DALLA DIREZIONE LAVORI

I CAMPIONI VERRANNO PRELEVATI IN CONTRADDITTORIO; DEGLI STESSI POTRÀ ESSERE ORDINATA LACONSER VAZIONE NEI LOCALI INDICATI DALLA DIREZIONE LAVORI, PREVIA APPOSIZIONE DI SIGILLI E FIRME DELDIRETT ORE LAVORI E DELL'APPALTATORE E NEI MODI PIÙ ADATTI A GARANTIRNE LA AUTENTICITÀ E LA CONSERVAZIONE.

LE DIVERSE PROVE ED ESAMI SUI CAMPIONI VERRANNO EFFETTUATE PRESSO I LABORATORI UFFICIALI INDIVIDUATI NEGLI ELENCHI ELABORATI IN CONFORMITÀ ALLA VIGENTE NORMATIVA INDICATI UNIVOCAMENTE DALLA STAZIONE APPALTANTE.

L'APPALTATORE, A SUO TOTALE CARICO E SU RICHIESTA DELLA D.L., È TENUTO A PRESENTAREPREVENTIVAM ENTE ALLA STAZIONE APPALTANTE:

LA CAMPIONATURA DEI MATERIALI, DELLE APPARECCHIATURE, ECC;

LA DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI MATERIALI NON CAMPIONABILI, CON LA PRECISAZIONE DEL NOME DELLE DITTE PRODUTTRICI;

TUTTI I DISEGNI DI INSIEME E DI DETTAGLIO CUI SIA EVENTUALMENTE TENUTO;

LA STAZIONE APPALTANTE SI PRONUNCERÀ SULLA CAMPIONATURA E SULLE DESCRIZIONI, CHE SARANNOCON SERVATE, A CURA E SPESE DELL'APPALTATORE, FINO A FINE LAVORI, PER I DEBITI CONFRONTI. PER TUTTI I C OMPONENTI PER I QUALI È PREVISTA L'OMOLOGAZIONE SECONDO LE PRESCRIZIONI VIGENTI, DOVRANNO ESSE RE FORNITI I RELATIVI CERTIFICATI. QUALORA NON FOSSE DISPONIBILE, PER DETERMINATEAPPARECCHIATUR E, IL CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE, DOVRÀ ESSERE FORNITA UNA DICHIARAZIONE NELLA

quale siano indicati gli estremi della richiesta avanzata e che garantisca che l'apparecchiofornito soddisfi i requisiti prescritti.

Materiali specifici per il parco giochi

Tutti i materiali utilizzati per l'esecuzione del presente appalto saranno forniti dall'appaltatorea sua cura e spese, nella quantità necessaria alla perfetta realizzazione delle opere previsteTutti i materiali dovran no essere della migliore qualità esistente in commercio, senza alcundifetto e rispondenti alle norme com e da attestato di conformità rilasciato dal produttore ecomprovata da idonea documentazione redatta in lingua italiana, emesso da Enti riconosciutinei Paesi CE e con data non antecedente ad anni tre.

Tutti i materiali devono avere elevata resistenza all'usura, alle intemperie e al vandalismo,facilità di man utenzione e tollerabilità ambientale, a misura di utente, con spigoli.

L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali ocomponenti di carat teristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, oeseguito una lavorazione più accurata non ha diritto ad aumento dei prezzi e la lorocontabilizzazione deve essere redatta come se i materiali f ossero conformi alle caratteristiche contrattuali.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da partedell'Amministrazione l'impi ego di materiali o di componenti aventi qualche carenza nelledimensioni, nella consistenza o nella qualit à, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione diminor pregio, all'appaltatore deve essere applicata un' adeguata riduzione del prezzo in sededi contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pre giudizio, e salve ledeterminazioni definite dall'organo di collaudo.

ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI, POZZOLANE, GESSO

- a) Acqua L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di grassi o sostanze organiche e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante.
- b) Calci Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione delle norme tecniche vigenti; le calci idrauliche dovranno altresì corrispondere alle prescrizioni contenute nella legge 595/65 (Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici), ai requisiti di accettazione contenuti nelle norme tecniche vigenti, nonché alle norme UNI EN 459-1 e 459-2.
 - c) Cementi e agglomerati cementizi.
- 1) Devono impiegarsi esclusivamente i cementi previsti dalle disposizioni vigenti in materia (legge 26 maggio 1965 n. 595 e norme armonizzate della serie EN 197), dotati di attestato di conformità ai sensi delle norme UNI EN 197-1 e UNI EN 197-2.
- 2) A norma di quanto previsto dal Decreto 12 luglio 1999, n. 314 (Regolamento recante norme per il rilascio dell'attestato di conformità per i cementi), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 595/65 (e cioè cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 595/65 e all'art. 59 del d.P.R. 380/2001 e s.m.i. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potrà essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.
- 3) I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.
- d) Pozzolane Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dalle norme tecniche vigenti.
- e) Gesso Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidità e da agenti degradanti. Per l'accettazione valgono i criteri generali dell'articolo "Norme Generali Accettazione Qualità ed Impiego dei Materiali" e le condizioni di accettazione stabilite dalle norme vigenti.

f) Sabbie - Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre materie nocive, essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana omogenea, e provenire da rocce con elevata resistenza alla compressione. Sottoposta alla prova di decantazione in acqua, la perdita in peso della sabbia non dovrà superare il 2%.

La sabbia utilizzata per le murature, per gli intonaci, le stuccature, le murature a faccia vista e per i conglomerati cementizi dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.M. 14 gennaio 2008 e s.m.i. (DECRETO 17 gennaio 2018. Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni», etc.) e dalle relative norme vigenti.

La granulometria dovrà essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera. E' assolutamente vietato l'uso di sabbia marina.

I materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione.

Il loro impiego nella preparazione di malte e conglomerati cementizi dovrà avvenire con l'osservanza delle migliori regole d'arte.

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 459 - UNI EN 197 - UNI EN ISO 7027-1 - UNI EN 413 - UNI 9156 - UNI 9606.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE

- 1) Tutti gli inerti da impiegare nella formazione degli impasti destinati alla esecuzione di opere in conglomerato cementizio semplice od armato devono corrispondere alle condizioni di accettazione stabilite dalle norme vigenti in materia.
- 2) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature. La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature. La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio.
- 3) Gli additivi per impasti cementizi, come da norma UNI EN 934, si intendono classificati come segue: fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-acceleranti; antigelo-superfluidificanti. Per le modalità di controllo ed accettazione la Direzione dei Lavori potrà far eseguire prove od accettare, secondo i criteri dell'articolo "Norme Generali Accettazione Qualità ed Impiego dei Materiali", l'attestazione di conformità alle norme UNI EN 934, UNI EN 480 (varie parti).
- 4) I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 e s.m.i. (DECRETO 17 gennaio 2018. Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni», etc.) e relative circolari esplicative.

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 934 (varie parti), UNI EN 480 (varie parti), UNI EN 13055-1.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

ELEMENTI DI CALCESTRUZZO

Gli eventuali elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in calcestruzzo) possono essere costituiti di calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito.

Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute nel D.M. 14 gennaio 2008 e s.m.i. (DECRETO 17 gennaio 2018. Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni», etc.), nelle relative circolari esplicative e norme vigenti. Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a quelle della norma UNI EN 771.Gli elementi resistenti di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni del

succitato D.M. 14 gennaio 2008 e s.m.i. (DECRETO 17 gennaio 2018. Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni», etc.) e dalle relative norme vigenti. La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti risultati delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalità previste nel D.M. di cui sopra. Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. E' facoltà della Direzione dei Lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore

Ghiaie - Ghiaietti - Pietrischi - Pietrischetti - Sabbie

Dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dalle Norme Tecniche emanate in applicazionedell'art. 21 de lla Legge num. 1086/1971.Le dimensioni massime degli aggregati costituenti la miscela dovranno esser e compatibili conquanto prescritto nel D.M. num. 09/01/1996 e in ogni caso le maggiori fra quelle previst e comecompatibili per la struttura a cui il conglomerato cementizio è destinato.

Ghiaie - Ghiaietti per pavimentazioni

Dovranno corrispondere, come pezzatura e caratteristiche, ai requisiti stabiliti nella "TabellaUNI 2710 - Ed. giugno 1945" ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni. Dovranno essere costituiti da el ementi sani e tenaci, privi di elementi alterati, essere puliti epraticamente esenti da materie eterogenee, non presentare perdita di peso, per decantazione in acqua, superiore al 2%.

Tout venant di cava, di frantoio o di fiume

Quando, per gli strati di fondazione o di base delle pavimentazioni, fosse disposto l'impiego dimateriale di cava, di frantoio o di altro tipo, questo dovrà essere, in ogni caso, non suscettibileall'azione dell'acqua (non solubile, né plasticizzabile) nonchè, privo di radici e di sostanze organiche.

La granulometria del materiale sarà prescritta dalla Direzione dei Lavori e le caratteristiche dovranno essere le seguenti:

∃limite	liquido	(Atterberg)	inferiore	a 25;
---------	---------	-------------	-----------	-------

□indice di plasticità inferiore a 6;

□indice C.B.R. non inferiore a 50 od 80, a seconda che si tratti di materiale destinato agli strati di fondazione o di base.

Cordonate - Bocchette di scarico - Risvolti - Guide di risvolto - Scivoli per accessi - Guidee mass elli per pavimentazione

Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle «Tabelle U.N.I. 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717,2718 - Ed. 1945».

Blocchi prefabbricati per vibro-compressione

saranno confezionati con inerti di buona qualità e dosaggi non inferiori a 200 kg di cemento,di tipo IV	42
5 o 42 5R, per metro cubo di impasto. La resistenza a rottura degli elementi dovràessere:	

□8 MPa per blocchi prefabbricati con impiego di ghiaietto e pietrisco;

□3 MPa per blocchi prefabbricati con impiego di argilla espansa.

La superficie delle costole dovrà essere almeno pari, nel caso di strutture non portanti, al 40%; nel caso di strutture portanti al 65% della superficie apparente del piano di posa del blocco.

Materiali ferrosi

Saranno esenti da scorie, soffiature, saldature e da qualsiasi altro difetto. di fusione,laminazione, trafilat ura, fucinatura e simili, apparente o latente. Essi dovranno rispondere atutte le condizioni previste dalle vigenti norme, essere di prima qualità e privi di difetti.

Tutta la viteria, la bulloneria, i raccordi, i cavi/catene dovranno essere "da esterno" in acciaioinossidabile

per garantire solidità di montaggio e resistenza all'usura, alla corrosione e allevariazioni climatiche. Gli e lementi dovranno avere perno centrale le cui chiavi di svitamentonon siano in commercio. Dovranno inol tre avere un rivestimento bloccante in modo tale daaumentare la forza necessaria allo smontaggio al fin e di ridurre atti di vandalismo.

I pali di supporto per le attrezzature ludiche dovranno essere in acciaio galvanizzato conspessore alme no di 2,5 mm, verniciato uniformemente a spruzzo con materiale che isoli dagliagenti atmosferici. Dovrà essere resistente alla corrosione, ai raggi UV, alle variazioni dtemperatura, possibilmente con superfici e che riduca al minimo la possibilità di apporre adesivio effettuare scritte/graffiti con spray.

I tubi in metallo per giochi dovranno essere in acciaio ad alta resistenza meccanica, condiametro di alm eno 40 mm; le lastre dovranno avere spessore di almeno 3 mm, in alluminioverniciato con vernice epos sidica che ne conferisca resistenza agli agenti atmosferici, ai raggiUV e alle variazioni di temperatura.

Gli acciai per c.a., c.a.p. e carpenteria metallica dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti dalleNorme Tec niche emanate in applicazione dell'art. 21 della Legge num. 1086/1971.

Il lamierino di ferro per formazione di guaine per armature per c.a.p. dovrà essere del tipolaminato a fre ddo, di qualità extra dolce ed avrà spessore di 0.2 mm.

I bulloni normali saranno conformi per le caratteristiche dimensionali alle norme UNI 5727-65 e UNI 5593; quelli ad alta resistenza devono appartenere alle classi delle norme UNI 3740-65.

I tubi in acciaio senza saldatura, per costruzioni meccaniche, dovranno soddisfare la norma UNI7729 ed essere del tipo Fe 510.

Acciaio per apparecchi di appoggio e cerniere: dovrà soddisfare ai requisiti stabiliti dalle Norme tenciche vigenti

Acciaio inossidabile: dovrà presentare elevata resistenza alla corrosione ed al calore erispondere, per composizione chimica, caratteristiche e prescrizioni generali, alla norma UNI6900-

71. Le lamiere in acciaio inox saranno laminate a freddo a norma UNI 8317.

La designazione degli acciai è fatta per composizione chimica, dove «x» sta per «acciaiolegato», il prim o numero indica la percentuale di carbonio moltiplicato per 100 ed i numerifinali indicano i tenori degli el ementi di lega in %.

Oltre alla classificazione UNI verrà abitualmente usata anche la classificazione AISI (AmericanIron and Steel Institute).

Acciaio zincato: profilati, lamiere e tubi in acciaio, di qualsiasi sezione, spessore o diametro,tanto in ele menti singoli quanto assemblati in strutture composte, dovranno essere zincati perimmersione in zinco f uso, nel rispetto delle prescrizioni della norma di unificazione ProgettoSS UNI E 14.07.000 (rivestimenti metallici protettivi applicati a caldo - rivestimenti di zincoottenuti per immersione su oggetti diversi, fabbri cati in materiale ferroso).

Per tutti i manufatti in lamiera zincata, se non altrimenti disposto dovranno essere impiegatelamiere zinc ate secondo il procedimento Sendzimir.

Lo strato di zincatura, inteso come massa di zinco, espressa in grammi al metro quadrato, presente com plessivamente su ciascuna faccia della lamiera, se non diversamente specificato, non dovrà essere infer iore a:

⊒190 g/mq	per	zincatura	normal	le;
-----------	-----	-----------	--------	-----

□300 g/mg per zincatura pesante.

Alluminio e leghe leggere: per laminati, trafilati o sagomati non estrusi dovrà essere impiegatoalluminio primario di cui alla norma UNI 4507 - «Alluminio primario ALP 99.5 da lavorazioneplastica».

Leghe leggere da lavorazione plastica resistenti alla corrosione dovranno corrispondere allenorme UNI 3569-66 o UNI 3571.

Alluminio anodizzato: dovrà risultare conforme alla norma UNI 4522-

66 «Rivestimenti perossidazione anodica dell'alluminio e sue leghe. Classificazione, caratteristiche e col laudo».

Gli strati normalizzati di ossido anodico saranno definiti mediante una sigla (OTO, BRI, ARP,ARC, ARS, IND, VET rispettivamente per strato: ottico, brillante, architettonico lucido,architettonico spazzolato, arc

hitettonico satinato chimicamente, industriale grezzo, vetroso), un numero che ne indica la classe di spessore e l'eventuale indicazione della colorazione. Per gli strati architettonici la norma prevede quattro classi di spessore:

□Classe 5: spessore strato minum. 5 μml

□Classe 10: spessore strato minum. 10 μml

□Classe 15: spessore strato minum. 15 μml

□Classe 20: spessore strato minum. 20 μml.

Di queste la prima verrà impiegata in parti architettoniche per usi interni di non frequentemanipolazione I a seconda per parti architettoniche esposte all'atmosfera con manutenzioneperiodica, la terza in parti es poste ad atmosfere industriali o marine e la quarta, di tiporinforzato, in atmosfere particolarmente aggre ssive.

Rame: lamiere, nastri e fili saranno conformi alle UNI 3310/2^/3^/46 - 72.

Materiali plastici

Tutte le componenti in plastica dovranno essere atossiche, resistenti all'usura, alle variazioni climatiche e agli agenti chimici.

Cavi e catene

I cavi e le catene dovranno essere realizzati in in acciaio galvanizzato rivestito di polipropileneche facilit la presa e trattato anti UV. Le funi devono essere prodotte con fili metallici dispostia trefoli per garantire un'ottima resistenza ai carichi, conferire flessibilità e resistenza alladeformazione.

Legnami

Di qualunque essenza essi siano, dovranno soddisfare, sia per le opere definitive che per quelleprovvis orie, a tutte le prescrizioni ed avere i requisiti delle precise categorie di volta in voltaprescritte e non dov ranno presentare difetti incompatibili con l'uso a cui sono stati destinati.

llegnami rotondi o pali dovranno provenire da vero tronco e non dai rami, saranno diritti inmodo che la c ongiungente i centri delle due basi non esca in alcun punto dal palo.

Dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e rettificati in superficie; la differenzafra i diame tri medi delle estremità non dovrà oltrepassare il quarto del maggiore dei duediametri.

I legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, dovranno avere tutte le faccespianate, toll erandosi in corrispondenza ad ogni spigolo l'alburno e lo smusso in misura nonmaggiore di 1/5 della mi nore dimensione trasversale dell'elemento.

I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega e dovranno avere tutte lefacce esa ttamente spianate, senza rientranze o risalti, con gli spigoli tirati a filo vivo, senzaalburno né smussi di s orta.

I legnami, in genere, dovranno corrispondere ai requisiti di cui alle Norme UNI in vigore.

I legnami di tipo lamellare dovranno essere di qualità I secondo la normativa DIN 4074, congiunzioni a p ettine secondo la normativa DIN 88140 e la loro essenza lignea saràpreferibilmente di abete rosso o lari ce.

I legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie in attrezzature ludiche, di qualunqueessenza essi si ano, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di legge e sarannoapprovvigionati fra le migliori qualità della categoria prescritta e non dovranno presentaredifetti incompatibili con l'uso a cui sono destinati; d ovranno quindi presentare colore evenatura uniforme, essere perfettamente lisci al tatto, privi di schegg e, alburno, fessure, spaccature, esenti da nodi profondi o passanti, cipollature, buchi o altri difetti, suffici enternentestagionati tranne che non siano stati essiccati artificialmente. È preferibile l'impiego di legnam iprovenienti da foreste certificate PEFC e riciclabile al 100%.

I pali per le attrezzature ludiche dovranno essere in legno lamellare incollato, costituito dalistelli in legno massiccio (in abete o pino silvestre) incollati gli uni agli altri. Dovranno essereprecedentemente trattati i n autoclave per garantire una lunga durata, inattaccabilità a funghi,

muffe e insetti, impermeabilità e protezione contro i raggi UV.

Il legname in pannelli per attrezzature ludiche dovrà essere di spessore almeno 22 mm, di tipo"compen sato" prodotto con fogli di legno incollati in modo incrociato per ottenere un prodottorigido e altamente r esistente agli urti, all'usura, all'umidità, con profili arrotondati per evitare ilrischio di ferimenti e finiti con u no strato di finitura che conferisca alta resistenza agli agentichimici, fisici e atmosferici.3.2.12 Vernici, im pregnanti, colle.

Dovranno essere utilizzate vernici di prima qualità, ad acqua, senza metalli pesanti, con minimeemissio ni di composti organici volatili, atossiche, prive di solventi.

Geotessili

Dovranno essere costituiti da tessuto non tessuto ottenuto da fibre 100% polipropilene opoliestere di pri ma qualità (con esclusione di fibre riciclate), agglomerate mediante sistema diagugliatura meccanica, st abilizzate ai raggi UV, con esclusione di collanti, resine, additivi chimicie/o processi di termofusione, ter mocalandratura e termolegatura. I geotessili sono a filocontinuo quando il filamento ha lunghezza teoric amente illimitata.

Pavimentazioni in gomma colata da esterno per aree gioco e/o in materiale antitrauma

Tutte le pavimentazioni posate nelle aree gioco dovranno essere conformi alla norma UNI EN1176. La pavimentazione finita dovrà essere delimitata perimetralmente da cordonate incalcestruzzo; dovrà esser e "da esterno", posata in opera e su sottofondo in cls di altezza cm 10- 12 più altezza della gomma da p osare, e rete elettrosaldata diametro mm 8 maglia cm 15 xcm 15, previa formazione di idoneo cassero i n legname impregnato in autoclave e completo dipuntelli per delimitazione; il sottofondo dovrà essere re alizzato con uno strato di mistostabilizzato posato su un geotessuto non tessuto drenante. La paviment azione ed il massettodovranno avere idonea pendenza in modo tale da evitare qualsiasi ristagno d'acqu a. Inoltre ilmassetto dovrà essere forato in ragione di 3/4 fori al mq del diametro di 34-40 mm.

La pavimentazione sarà in gomma colata a freddo, continua e senza giunture, senza spigolivivi, parti ta glienti né sporgenze pericolose; dovrà essere antitrauma, drenante, atossica, resistente all'usura, alle ra diazioni UV e agli agenti atmosferici, non marcescibile, antigelo, dicolore a scelta insindacabile dell'Am ministrazione, corredata da decorazioni, sagome, aree atema, secondo le indicazioni degli elaborati graf ici di progetto e del D. L.. La parte superioredella pavimentazione ad assorbimento d'impatto deve esser e a livello con il livello di basedell'attrezzatura da gioco. Qualora sullo stesso sottofondo fossero previsti elementi con altezzedi caduta differenti, la pavimentazione finita dovrà essere collocata su un'unica quo ta di livello.

Per ciascun gioco dovranno essere valutate le rispettive condizioni di pericolo (altezza criticadi caduta e area di sicurezza) e posata la relativa pavimentazione dell'idoneo spessore e diopportuna superficie, os ì come previsto dalla norma UNI EN 1176 comprovata da certificazione di collaudo della stessa.

La pavimentazione sarà realizzata in granuli di gomma naturale EPDM (non contenetepneumatici ricicla ti), non preverniciati o colorati superficialmente, specifici per usoludicosportivo, dimostrato con apposita scheda tecnica del produttore conforme alla normativaUNI/EN 1177

I granuli dovranno avere allungamento (modulo elastico) a rottura non inferiore al 500% eDurezza Shor e A: 62.

Dovrà essere prodotta certificazione rilasciata da ente certificatore autorizzato UNI EN per leprove EN 1 176 e EN 71-

3.Per ogni superficie in cui è stata realizzata la pavimentazione antitrauma dovrà essereeffettuato il rela tivo collaudo in opera.

Attrezzature ludiche

Tutte le attrezzature dovranno soddisfare integralmente i requisiti previsti dalla norma UNI EN1176; l'ap paltatore risponde della conformità delle attrezzature ai requisiti di sicurezza dellenorme EN relative alle aree gioco.

Tali requisiti si riferiscono ai seguenti aspetti: ancoraggio e stabilità della costruzione, accessoalle attrez zature di gioco, prevenzione delle cadute, trattamento superficiale delle attrezzature,parti in movimento funi di risalita, intrappolamento, zone di sicurezza, prove. Gli elementidovranno essere opportunamente ancorati al suolo al fine di fornire la massima stabilità e

idurre al minimo possibili atti vandalici o furti di tutta la struttura o parti di essa, costituendoun corpo unic o con la relativa fondazione in cls.

I componenti metallici dovranno essere in acciaio inox, alluminio anodizzato o acciaio zincatoper immer sione a caldo; i componenti in acciaio saranno sabbiati e trattati con fondoepossidico allo zinco e vernic e in polvere o rivestiti con uno strato elettrozincato e una manodi vernice in polvere.

I componenti in plastica saranno realizzati in polipropilene, poliammide, policarbonato opolietilene.

Le corde saranno in poliammide, diametro compreso tra 16 e 18 mm, rinforzate con fibred'acciaio, resist enti all'usura e ai raggi UV.Le catene per le altalene saranno in acciaio inox con diametro di 6 mm.

Gli elementi di fissaggio, le connessioni, i giunti, le catene, le parti soggette acarico/rotazione/oscillazion e, le molle, le reti e tutti i trattamenti protettivi dovrannocorrispondere alle specifiche norme UNI.

PROVE DEI MATERIALI

Gli oneri per prove e verifiche di idoneità sono a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore.

Certificato di qualità

L'Appaltatore, per poter essere autorizzato ad impiegare i vari tipi di materiali (misti lapidei,conglomerat bituminosi, conglomerati cementizi, barriere di sicurezza, terre, cementi, calciidrauliche, acciai, ecc...) pr escritti dalle presenti Norme Tecniche, dovrà esibire, primadell'impiego, al Direttore dei Lavori, per ogni categoria di lavoro, i relativi «Certificati di qualità»rilasciati da un Laboratorio ufficiale e comunque seco ndo quanto prescritto dalla Circolare ANAS n.° 14/1979.

Tali certificati dovranno contenere tutti i dati relativi alla provenienza e alla individuazione deisingoli mat eriali o loro composizione, agli impianti o luoghi di produzione, nonché i datirisultanti dalle prove di labor atorio atte ad accertare i valori caratteristici richiesti per le variecategorie di lavoro o di fornitura in un ra pporto a dosaggi e composizioni proposte.

I certificati che dovranno essere esibiti tanto se i materiali sono prodotti direttamente, quantose prelevati da impianti, da cave, da stabilimenti anche se gestiti da terzi, avranno una validitàbiennale. I certificati d ovranno comunque essere rinnovati ogni qualvolta risultino incompletio si verifichi una variazione delle c aratteristiche dei materiali, delle miscele o degli impianti di produzione.

Accertamenti preventivi

Il Direttore dei Lavori, presa visione dei certificati di qualità presentati dall'Impresa, disporrà, senecessar io (e a suo insindacabile giudizio) ulteriori prove di controllo di laboratorio a spesedell'Appaltatore.

Se i risultati di tali accertamenti fossero difformi rispetto a quelli dei certificati, si darà luogoalle necessar ie variazioni qualitative e quantitative dei singoli componenti, ed all'emissione diun nuovo certificato di q ualità. Per tutti i ritardi nell'inizio dei lavori derivanti dalle difformitàsopra accennate e che comportino un a protrazione del tempo utile contrattuale sarà applicata

a penale prevista dal presente CSA.

Prove di controllo in fase esecutiva

L'impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo e di norma periodicamente per le fornituredi materiali di impiego continuo, alle prove ed esami dei materiali impiegati e da impiegare,

sottostando a tutte le spese di prelevamento e di invio dei campioni ai Laboratori ufficialiindicati dalla St azione appaltante.

L'impresa dovrà consentire le ordinarie operazioni di laboratorio in cantiere e collaborarequando necess ario con mezzi e personale fermare le operazioni di rullatura e/ scavo dimacchine operatrici attigue alle prove di densità in situ onde ad evitare vibrazioni.

Qualora dai test di prova i risultati non fossero conformi alle prescrizioni di capitolato l'onereper le maggi ori lavorazioni richieste e le successive prove di laboratorio saranno ad esclusocarico dell'impresa appal tatrice.

Dovranno essere eseguiti, a carico dell'Impresa affidataria, almeno tre prelievi in corso d'operasulla pavi mentazione in gomma colata con relative prove di laboratorio per verificarne spessorie composizione, n onché il collaudo finale con gli accorgimenti che saranno disposti dalla D.L..

Il collaudo sarà svolto da un Ente terzo con lo scopo di verificare la regolare installazione inconformità d elle attrezzature ludiche oltre alla certificazione con apposito strumento dellarispondenza all'altezza di c aduta del pavimento in gomma colata (test dell'HIC conaccelerometro).

CAPITOLO 2 NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

NORME GENERALI QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI MODALITÀ DI ESECUZIONE E NORME DI VALUTAZIONE DELLE LAVORAZIONI NORME GENERALI - ACCETTAZIONE QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato Speciale. Essi dovranno essere della migliore qualità e perfettamente lavorati, inoltre, possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione della Direzione dei Lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi delle norme vigenti.

Per quanto non espresso nel presente Capitolato Speciale, relativamente all'accettazione, qualità e impiego dei materiali, alla loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano le norme vigenti e gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d'Appalto D.M. 145/2000 se ancora in vigore alla data dell'appalto.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. La Direzione dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in quest'ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dalla Direzione dei Lavori, la Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.

L'esecutore che, di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza, da parte della Direzione dei Lavori, l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte nel presente Capitolato ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore. Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

L'appalto non prevede categorie di prodotti ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera d) del D.M. dell'ambiente n. 203/2003.

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere, qualunque sia la loro provenienza, saranno della migliore qualità nella rispettiva loro specie, e si intenderanno accettati solamente quando, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, saranno riconosciuti rispondenti a quelli designati qui di seguito per natura, qualità, durabilità, idoneità ed applicazione. Salvo speciali prescrizioni tutti i materiali occorrenti per i lavori dovranno provenire da cave, fabbriche, stabilimenti, raffinerie, depositi ecc. scelti ad esclusiva cura dell'Impresa, la quale non potrà accampare alcuna eccezione, qualora in corso di coltivazione delle cave, o di esercizio delle fabbriche, stabilimenti, raffinerie ecc.

i materiali non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti, o venissero a mancare ed essa fosse quindi obbligata a ricorrere ad altre cave, in località diverse, o a diverse provenienze, intendendosi che, anche in tali casi, resteranno invariati i prezzi unitari stabiliti in elenco e le somme per i compensi a corpo, come pure tutte le prescrizioni che si riferiscono alla qualità e dimensioni dei singoli materiali. Per la provvista dei materiali in genere si richiamano espressamente le prescrizioni dell'art. 21 del Capitolato Generale, e per la scelta e l'accettazione dei materiali stessi, saranno a seconda dei casi, applicabili le norme ufficiali in vigore, tra cui e ove applicabili:

Comma 1 - Leganti idraulici e opere in conglomerato cementi zio armato normale e precompresso e a struttura metallica: Legge 26.5.1965 n. 595 ed il Decreto Ministeriale del 14.1.1966 sulle caratteristiche tecniche, e requisiti dei leganti idraulici; il D.M. del 3.6. 1968 che fissa nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi, nonché la L. 5.11.1971 n. 1086 ed i D.M. 30.5.1972 e 26.3.980 "norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato" ecc

Comma 2 - Materiali ferrosi: DD.MM. 29.2.1908, modificato dal Decreto 15.7.1925; per quanto riguarda il ferro da impiegarsi nel cemento armato, si vedano la Legge 5.11.1971 n. 1086 ed i Decreti Ministeriali 30.5.1972 e 26.3.1980 "norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio normale e precompresso ed a struttura ed a struttura metallica".

Comma 3 - Pietra naturale: D.L. 16.11.1939 n. 2232 "Norme per l'accettazione delle pietre naturali". Comma 4 - Legnami: D.M. 30.10.1912

NORME DI PRELIEVO DEI CAMPIONI

L'Impresa ha l'obbligo di prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento e d'invio di campioni presso l'Istituto scelto dalla Direzione Lavori. Dei campioni, che saranno prelevati in presenza di personale tecnico dell'Impresa, potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio munendoli di sigilli e firme del Direttore Lavori e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantire l'autenticità. In particolare:

ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI, POZZOLANE

- a) Acqua L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di grassi o sostanze organiche e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante.
- b) Calci Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione delle norme tecniche vigenti; le calci idrauliche dovranno altresì corrispondere alle prescrizioni contenute nella legge 595/65 (Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici), ai requisiti di accettazione contenuti nelle norme tecniche vigenti, nonché alle norme UNI EN 459-1 e 459-2.
 - c) Cementi e agglomerati cementizi.
- 1) Devono impiegarsi esclusivamente i cementi previsti dalle disposizioni vigenti in materia (legge 26 maggio 1965 n. 595 e norme armonizzate della serie EN 197), dotati di attestato di conformità ai sensi delle norme UNI EN 197-1 e UNI EN 197-2.
- 2) A norma di quanto previsto dal Decreto 12 luglio 1999, n. 314 (Regolamento recante norme per il rilascio dell'attestato di conformità per i cementi), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 595/65 (e cioè cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 595/65 e all'art. 59 del D.P.R.380/2001 e s.m.i. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potrà essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.
- 3) I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.
- d) Pozzolane Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dalle norme tecniche vigenti.
- e) Gesso Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidità e da agenti degradanti. Per l'accettazione valgono i criteri generali dell'articolo "Norme Generali Accettazione Qualità ed Impiego dei Materiali" e le condizioni di accettazione stabilite dalle norme vigenti.
- f) Sabbie Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre materie nocive, essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana omogenea, e provenire da rocce con elevata resistenza alla compressione. Sottoposta alla prova di

decantazione in acqua, la perdita in peso della sabbia non dovrà superare il 2%.

La sabbia utilizzata per le murature, per gli intonaci, le stuccature, le murature a faccia vista e per i conglomerati cementizi dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.M. 14 gennaio 2008 e s.m.i. (DECRETO 17 gennaio 2018. Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni», etc.) e dalle relative norme vigenti.

La granulometria dovrà essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera. E' assolutamente vietato l'uso di sabbia marina.

I materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione.

Il loro impiego nella preparazione di malte e conglomerati cementizi dovrà avvenire con l'osservanza delle migliori regole d'arte.

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 459 - UNI EN 197 - UNI EN ISO 7027 - UNI EN 413 - UNI 9156 - UNI 9606.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Generalità

La quantità dei lavori e delle provviste sarà determinata a misura, a peso, a corpo, in relazione a quanto previsto nell'elenco dei prezzi allegato.

Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse risultino maggiori di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla Direzione, le eccedenze non verranno contabilizzate. Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

Contabilizzazione dei lavori a corpo e/o a misura

La contabilizzazione dei lavori a misura sarà realizzata secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nella descrizione delle singole voci di elenco prezzi; in caso diverso verranno utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in sito, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

La contabilizzazione delle opere sarà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari di contratto. Nel caso di appalti aggiudicati col criterio dell'OEPV (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa) si terrà conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica dell'appaltatore, contabilizzandole utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall'offerta stessa.

La contabilizzazione dei lavori a corpo sarà effettuata applicando all'importo delle opere a corpo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali andrà contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

Lavori in economia

Nell'eventualità siano contemplate delle somme a disposizione per lavori in economia (art. 179 del d.P.R. 207/2010), tali lavori non daranno luogo ad una valutazione a misura, ma saranno inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, saranno liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

Contabilizzazione delle varianti

Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in più ed in meno sono valutati con i prezzi di progetto e soggetti al ribasso d'asta che ha determinato l'aggiudicazione della gara ovvero con i prezzi offerti dall'appaltatore nella lista in sede di gara.

Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti:

Calcestruzzi

I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., e le strutture costituite da getto in opera, saranno in genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa

quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori. Nei relativi prezzi, oltre agli oneri delle murature in genere, si intendono compensati tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

Lavori di Carpenteria/Metallo

Tutti i lavori di metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse ben inteso dal peso le verniciature e coloriture.

Nei prezzi dei lavori in accio/carpenteria/metallo è compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per lavorazioni, montatura e posizione in opera.

Intonaci, Tinteggiature, Coloriture e Verniciature

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera, trasporto, sfilatura e rinfilatura, ecc.

- per le opere di ripristino e trattamento di ferri di armatura sarà computato un consumo di prodotto pari a circa 17kg/mq per centimetro di spessore (2 mm di spessore).

Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con rispettivi prezzi di elenco si intende altresì compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori.

Manodopera

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.

L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non soddisfino alla Direzione dei Lavori.

Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

Noleggi

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno, e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.

I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione della Stazione Appaltante e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

Trasporti

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare è fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con riferimento alla distanza.

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

I prezzi fissati in tariffa per la demolizione di murature, intonaci, pavimenti, solai, coperture ecc., si applicheranno all'effettivo volume o superficie delle parti in demolizione detraendo qualsiasi vuoto o vano.

Le misurazioni al metro cubo vuoto per pieno saranno effettuate in riferimento all'effettivo volume dell'edificio al filo delle pareti esterne e della copertura con l'esclusione dei balconi, aggetti, cornicioni, comignoli e simili.

Nei lavori di demolizione ove ricorrenti si intendono compresi gli oneri per:

- i canali occorrenti per la discesa dei materiali di risulta;
- l'innaffiamento:
- i tagli dei ferri nelle strutture in conglomerato cementizio armato;
- il lavaggio delle pareti interessate alla rimozione di intonaco;
- l'eventuale rimozione, la cernita, la scalcinate, la pulizia e l'accatastamento dei materiali ricuperabili riservati all'amministrazione.

CALCESTRUZZI E ACCIAI

I calcestruzzi e le strutture costituite da getto in opera, saranno in genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori. Gli acciai a peso ove previsto.

MANODOPERA.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla Direzione dei lavori.

Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Impresa è responsabile in rapporto alla Amministrazione Comunale dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Amministrazione Comunale. Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre imprese:

- a) per la fornitura di materiali;
- b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Amministrazione Comunale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Amministrazione

Comunale medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20 % sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla Amministrazione Comunale, né ha titolo al risarcimento di danni.

MATERIALI.

Con i prezzi dei materiali si intende compensata anche la spesa per la fornitura e il trasporto a piè d'opera, gli sfridi e per i semilavorati la manodopera per il confezionamento, e ogni altra spesa occorrente. La valutazione dei materiali è fatta a seconda dei casi, a superficie, volume o peso.

LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI

Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi d'elenco, ma non specificati e descritti nei precedenti articoli, nel caso in cui si rendessero necessari, si seguiranno le seguenti prescrizioni:

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Generalità

Le lavorazioni, provviste e forniture saranno compensate secondo le unità di misura indicate nell'E.P. La quantità dei lavori e delle provviste sarà determinata a misura, a peso, a corpo, in relazione a quanto previsto nell'elenco dei prezzi allegato.

Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse risultino maggiori di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla Direzione, le eccedenze non verranno contabilizzate.

Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

Contabilizzazione delle varianti

Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in più ed in meno sono valutati con i prezzi di progetto e soggetti al ribasso d'asta che ha determinato l'aggiudicazione della gara ovvero con i prezzi offerti dall'appaltatore nella lista in sede di gara.

ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Contabilizzazione delle varianti

Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in più ed in meno sono valutati con i prezzi diproget to e soggetti al ribasso d'asta che ha determinato l'aggiudicazione della gara ovverocon i prezzi of erti dall'appaltatore nella lista in sede di gara.

MOVIMENTO DI MATERIE

Scavi di sbancamento e scavi di fondazione all'asciutto o in presenza di acqua per l'impiantodi ope re d'arte, ecc.Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume eguale a quello risultante d alprodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano orizzontale derivantedallo sc avo di sbancamento, e soltanto al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzifissati nell'ele nco per tali scavi; essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticaliritenendosi già comp reso e compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo equalunque eventuale armat ura e puntellazione occorrente.

Nel caso in cui venisse ordinato che il fondo dei cavi abbia pareti scampanate, la base difondazion

e di cui sopra si intenderà limitata alla proiezione delle sovrastanti pareti verticali elo scavo di scam panatura, per il suo effettivo volume, andrà in aggiunta a quelloprecedentemente computato. Coi prezzi di elenco per gli scavi di fondazione, di sbancamento ed a sezione obbligata, oltre agli obblighi sopra specificati e a quelli emergenti del precedente articolo, l'Appaltatore dovrà ritenersi compensato:

- 1) di tutti gli oneri e spese relativi agli scavi in genere da eseguirsi con qualsiasi mezzo, paleggi,inn alzamento, carico, trasporto e scarico in rilevato o rinterro o a rifiuto a qualsiasi distanza,sistemazi one delle materie di rifiuto e indennità di deposito;
- 2) delle spese occorrenti: per la regolarizzazione delle pareti, per lo spianamento del fondo,per le f ormazioni di gradoni, per il successivo rinterro all'ingiro delle murature, attorno e soprale condotte d'acqua o altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo lesagome definitive di progetto:
- 3) dell'eventuale perdita parziale o anche totale dei legnami impiegati nelle puntellazioni edarmatur e di qualsiasi entità, occorrenti per l'esecuzione degli scavi di fondazione o persostenere ed evitare franamenti di pareti di cavi di sbancamento;
- 4) ogni altra spesa infine necessaria per l'esecuzione completa degli scavi di cui trattasi.
- I prezzi di elenco per gli scavi di fondazione sono applicabili unicamente e rispettivamente alvolum e di scavo ricadente in ciascuna zona compresa fra la quota del piano superiore e quelladel piano i nferiore che delimitano le varie zone successive, a partire dalla quota di sbancamentofissata in un o dei modi sopra indicati e proseguendo verso il basso.

Pertanto la valutazione definitiva dello scavo eseguito entro i limiti di ciascuna zona risulteràdal vol ume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione del volume stesso del prezzo dielenco fissato per lo scavo nella ripetuta zona.

Con i prezzi d'elenco, si intendono, altresì, compensati gli oneri che si incontrino per scavi chesi de bbano eseguire in presenza di acqua fino a quando l'altezza dell'acqua stabilizzata nei cavinon sup eri l'altezza di 20 cm ed essa non dipenda da cause occasionali.

Nei detti prezzi sono, altresì, compresi gli oneri derivanti da eventuali infiltrazioni di acqua finoa quando la portata si mantenga pari od inferiore a 5 litri al minuto primo e siano indipendentida cause accidentali. È compreso l'onere dei rinterri dei cavi intorno alle murature di fondazionee la pilonatura delle materie stesse.

ACCIAIO PER CALCESTRUZZO

Il peso dell'acciaio in barre ad aderenza migliorata o in rete eletrtosaldata di armatura delcalcestru zzo verrà determinato mediante il peso teorico corrispondente ai vari diametrieffettivamente prescri tti, trascurando le quantità superiori alle prescrizioni, le legature e lesovrapposizioni per giunte non ordinate. Il peso dell'acciaio verrà in ogni caso determinato conmezzi analitici ordinari, misurando c ioè lo sviluppo lineare effettivo per ogni barra (seguendole sagomature e uncinature) e moltiplicand olo per il peso unitario dato dalle tabelle ufficialiUNI.

Col prezzo fissato, il tondino o la rete elettrosaldata sarà fornito e dato in opera nellecasseforme, d opo aver subito tutte le piegature, sagomature e legature ordinate dalla

Direzione dei Lavori, curando che la posizione dei ferri coincida rigorosamente con quellafissata ne i disegni esecutivi.

Pavimentazioni

Tutti i materiali per pavimentazioni si valuteranno a metro cubo oppure a metro quadro, coi prezzi di elenco relativi. Normalmente la misura dovrà effettuarsi in opera ad opera ecompattazion e avvenuta.

Quanto sopra vale anche per i materiali di massicciata, ghiaia e pietrisco di piccole dimensioniche potessero occorrere per dare il lavoro finito oppure necessarie come sottofondo quandola fornitura non sia compresa nei prezzi di questi lavori, e per qualsiasi altro scopo.

Cilindratura di fondazione stradale, massicciata e sottofondi

Il lavoro e gli oneri di cilindratura di fondazioni, massicciate, ecc. con compressore a trazionemecc anica sarà già compreso nelle voci relative alle pavimentazioni. S'intenderà compensataogni spesa per noli, trasporto dei compressori a piè d'opera all'inizio del lavoro e per ritornarepoi in rimessa, si a per il ricovero durante la notte che nei periodi di sosta.

Nel prezzo stesso è compreso il consumo dei combustibili e lubrificanti per l'esercizio dei rulli,lo sp andimento e configurazione dei materiali di massicciata, la fornitura e l'impiego dell'acquaper la cal daia e per l'innaffiamento, dove occorra, del pietrisco durante la rullatura, la fornitura e lo spandimento dei materiali di saturazione o di aggregazione, ove occorrano, ogni spesaper il p ersonale addetto alle macchine, la necessaria manovalanza occorrente durante il lavoro,nonché di tutto quanto altro potrà occorrere per dare compiuto il lavoro a perfetta regolad'arte.

Massetti e	pavimentazioni i	n conglomerato	cementizio
------------	------------------	----------------	------------

Anche per queste voci la valutazione è prevista a metro cubo/metro quadro di opera finita. Ilprezzo a della fondazione e pavimentazione comprende tutti gli oneri per: □studio granulometrico della miscela; □la fornitura e stesa di un centimetro di sabbia quale letto di posa del calcestruzzo; □la fornitura degli inerti nelle qualità e quantità prescritte dal Capitolato speciale d'Appalto,nonché I a fornitura del legante e dell'acqua: ⊓il nolo del macchinario occorrente per la confezione, il trasporto e la posa in opera delcalcestruzz □la vibrazione e stagionatura del calcestruzzo; □la formazione e sigillatura dei giunti;

□tutta la mano d'opera occorrente per i lavori suindicati ed ogni altra spesa ed onere per ilgetto del la lastra, ivi compreso quello del getto in due strati, se ordinato.

Lo spessore sarà valutato in base a quello prescritto con tolleranza non superiore ai 5 mmpurché l e differenze si presentino saltuariamente e non come regola costante. In questo casonon si terrà c onto delle eccedenze, mentre si dedurranno le deficienze riscontrate.

Per armatura del calcestruzzo verrà fornita e posta in opera una rete d'acciaio a maglie cheverrà v alutata a parte, secondo il peso unitario prescritto e determinato in precedenza a mezzodi pesatura diretta.

Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

TRACCIAMENTI

Prima d'iniziare i lavori l'Impresa è tenuta ad eseguire, a sua cura e spese, il tracciamentocompleto delle opere con materializzazione dei punti indicati sulle planimetrie di progetto.

Tutte le quote dovranno essere legate alla rete di caposaldi allegati al progetto o in mancanzaa qu elli indicati dalla D.LL.

I picchettamenti e la livellazione dovranno essere eseguiti con livelli tipo laser.

Per quanto riguarda le opere in calcestruzzo, l'Appaltatore dovrà precedere al tracciamento diesse, con l'obbligo della conservazione dei picchetti, ed eventualmente delle modine, comeper i lavori di terra.

Tutto quanto sopra in base alle planimetrie, ai profili e alle sezioni di consegna rilevate incontraddit orio con l'Appaltatore dalla D.LL.

In ogni caso l'Impresa ha l'obbligo di evidenziare alla D.LL eventuali discordanze rispetto ai datidi p rogetto.

MATERIALE DI RISULTA

Competerà all'Appaltatore l'onere della selezione, pulizia, trasporto ed immagazzinamento neidepo siti od accatastamento nelle aree che fisserà la Direzione, dei materiali utilizzabili ed iltrasporto a rif iuto dei materiali di scarto.

TERRE E ROCCE DA SCAVO

Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativaambientale, co mpreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numer o dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.

È altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e larelat iva movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del2006; b)siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagliarticoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormentedisposto dall'articolo 20. comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.

Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti danorm e sopravvenute.

CAPITOLO 3 CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

Rimandando in ogni caso alla relazione specifica di progetto si segnala che ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 50/2016 recante "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" si provvede ad inserire nella documentazione progettuale e di gara pertinente, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei decreti di riferimento agli specifici CAM.

Criteri ambientali minimi per lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici dei cantieri della pubblica amministrazione - D.M. 11 gennaio 2017 (G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017)

Le indicazioni contenute in questo articolo consistono sia in richiami alla normativa ambientale sia in suggerimenti finalizzati alla razionalizzazione degli acquisti ed alla più efficace utilizzazione dei CAM negli appalti pubblici.

Per ogni criterio ambientale sono indicate le "verifiche", ossia la documentazione che l'offerente o il fornitore è tenuto a presentare per comprovare la conformità del prodotto o del servizio al requisito cui si riferisce, ovvero i mezzi di presunzione di conformità che la stazione appaltante può accettare al posto delle prove dirette.

Modalità di consegna della documentazione

Il rispetto da parte dell'appaltatore dei requisiti elencati dai seguenti CAM sarà evidente attraverso la consegna alla Direzione lavori dell'opportuna documentazione tecnica che attesti o certifichi la soddisfazione del/i requisito/i stesso/i.

Le modalità di presentazione alla Stazione appaltante di tutta la documentazione richiesta all'appaltatore sono consentite sia in forma elettronica certificata (PEC) che cartacea, opportunamente tracciata dagli uffici preposti alla ricezione.

La stazione appaltante stabilisce di collegare l'eventuale inadempimento delle seguenti prescrizioni a sanzioni e, se del caso, alla previsione di risoluzione del contratto.

SELEZIONE DEI CANDIDATI

Sistemi di gestione ambientale

L'appaltatore dovrà dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale conforme alle norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali e certificato da organismi riconosciuti.

Verifica: l'offerente dovrà essere in possesso di una registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit), in corso di validità, oppure una certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità. Sono accettate altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, certificate da un organismo di valutazione della conformità, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall'offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione) con particolare riferimento alle procedure di:

- controllo operativo che tutte le misure previste all'art.15 comma 9 e comma 11 di cui al d.P.R. 207/2010 siano applicate all'interno del cantiere.
- sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali;
- preparazione alle emergenze ambientali e risposta.

Diritti umani e condizioni di lavoro

L'appaltatore dovrà rispettare i principi di responsabilità sociale assumendo impegni relativi alla conformità a standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi.

L'appaltatore deve aver applicato le Linee Guida adottate con d.m. 6 giugno 2012 "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici", volta a favorire il rispetto di standard sociali riconosciuti a livello internazionale e definiti da alcune Convenzioni internazionali:

- le otto Convenzioni fondamentali dell'ILO n. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 e 182;
- la Convezione ILO n. 155 sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione del "salario minimo"
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani";
- art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo"

nonché a favorire attivamente l'applicazione della legislazione nazionale riguardante la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, il salario minimo vitale, l'adeguato orario di lavoro e la sicurezza sociale (previdenza e assistenza), vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della lavorazione, anche nei vari livelli della propria catena di fornitura (fornitori, subfornitori). L'appaltatore dovrà anche efficacemente attuare modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire condotte irresponsabili contro la personalità individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro.

Verifica: l'offerente potrà dimostrare la conformità al criterio presentando la documentazione delle etichette che dimostrino il rispetto dei diritti oggetto delle Convenzioni internazionali dell'ILO sopra richiamate, lungo la catena di fornitura, quale la certificazione SA 8000:2014 o equivalente, quale la certificazione BSCI o FSC o, in alternativa, dovrà dimostrare di aver dato seguito a quanto indicato nella Linea Guida adottata con d.m. 6 giugno 2012 "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici". Tale linea guida prevede la realizzazione di un "dialogo strutturato" lungo la catena di fornitura attraverso l'invio di questionari volti a raccogliere informazioni in merito alle condizioni di lavoro, con particolare riguardo al rispetto dei profili specifici contenuti nelle citate convenzioni, da parte dei fornitori e subfornitori.

L'efficace attuazione di modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire condotte irresponsabili contro la personalità individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro si può dimostrare anche attraverso la delibera, da parte dell'organo di controllo, di adozione dei modelli organizzativi e gestionali ai sensi del d.lgs. 231/01, assieme a: presenza della valutazione dei rischi in merito alle condotte di cui all'art. 25 quinquies del d.lgs. 231/01 e art. 603 bis del codice penale e legge 199/2016; nomina di un organismo di vigilanza, di cui all'art. 6 del d.lgs. 231/01; conservazione della sua relazione annuale, contenente paragrafi relativi ad audit e controlli in materia di prevenzione dei delitti contro la personalità individuale e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (o caporalato)."

SPECIFICHE TECNICHE DEI COMPONENTI EDILIZI

Criteri comuni a tutti i componenti edilizi

Allo scopo di ridurre l'impatto ambientale sulle risorse naturali, e di aumentare l'uso di materiali riciclati aumentando così il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione, fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche norme tecniche di prodotto, il progetto di un edificio (nel caso di ristrutturazioni si intende l'applicazione ai nuovi materiali che vengono usati per l'intervento o che vanno a sostituire materiali già esistenti nella costruzione) deve prevedere i criteri del presente paragrafo.

Il progettista dovrà compiere scelte tecniche di progetto, specificare le informazioni ambientali dei prodotti scelti e fornire la documentazione tecnica che consenta di soddisfare tali criteri e inoltre prescriverà che in fase di approvvigionamento l'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza a tali criteri comuni tramite la documentazione indicata nella verifica di ogni criterio. Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate in premessa.

Disassemblabilità

Almeno il 50% peso/peso dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati, escludendo gli impianti, dovrà essere sottoponibile, a fine vita, a demolizione selettiva ed essere riciclabile o riutilizzabile. Di tale percentuale, almeno il 15% dovrà essere costituito da materiali non strutturali.

Verifica: il progettista dovrà fornire l'elenco di tutti i componenti edilizi e dei materiali che possono essere riciclati o riutilizzati, con l'indicazione del relativo peso rispetto al peso totale dei materiali utilizzati per l'edificio.

Materia recuperata o riciclata

Il contenuto di materia recuperata o riciclata nei materiali utilizzati per l'edificio, anche considerando diverse percentuali per ogni materiale, deve essere pari ad almeno il 15% in peso valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati. Di tale percentuale, almeno il 5% deve essere costituita da materiali non strutturali.

Per le diverse categorie di materiali e componenti edilizi valgono in sostituzione, qualora specificate, le percentuali contenute nel capitolo "Criteri specifici per i componenti edilizi". Il suddetto requisito può essere derogato nel caso in cui il componente impiegato rientri contemporaneamente nelle due casistiche sotto riportate:

- 1) abbia una specifica funzione di protezione dell'edificio da agenti esterni quali ad esempio acque meteoriche (membrane per impermeabilizzazione);
- 2) sussistano specifici obblighi di legge a garanzie minime di durabilità legate alla suddetta funzione.

Verifica: il progettista dovrà fornire l'elenco dei materiali costituiti, anche parzialmente, da materie recuperate o riciclate ed il loro peso rispetto al peso totale dei materiali utilizzati per l'edificio. La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

- una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025:
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita o equivalenti;
- una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità.

Sostanze dannose per l'ozono

Non è consentito l'utilizzo di prodotti contenenti sostanze ritenute dannose per lo strato d'ozono quali per es. cloro-fluoro-carburi (CFC), perfluorocarburi (PF), idro-bromo-fluoro-carburi (HBFC), idro-cloro-fluoro-carburi (HCFC), idro-fluoro-carburi (HFC), Halon;

Verifica: l'appaltatore dovrà presentare una dichiarazione del legale rappresentante della ditta produttrice attestante l'assenza di prodotti e sostanze considerate dannose per lo strato di ozono.

Sostanze ad alto potenziale di riscaldamento globale (GWP)

Per gli impianti di climatizzazione, non è consentito l'utilizzo di fluidi refrigeranti contenenti sostanze con un potenziale di riscaldamento globale (GWP), riferito alla CO² e basato su un periodo di 100 anni, maggiore di 150, quali ad esempio l'esafluoruro di zolfo (SF₆). L'obiettivo può essere raggiunto anche tramite l'uso di fluidi refrigeranti composti da sostanze naturali, come ammoniaca, idrocarburi (propano, isobutano, propilene, etano) e biossido di carbonio.

Verifica: l'appaltatore dovrà presentare una dichiarazione del legale rappresentante della ditta produttrice attestante l'assenza di sostanze o materiali contenenti sostanze con GWP maggiore di 150, e l'eventuale uso di fluidi refrigeranti naturali.

Sostanze pericolose

Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere aggiunti intenzionalmente:

- 1. additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in concentrazione superiore allo 0.010% in peso.
- 2. ftalati, che rispondano ai criteri dell'articolo 57 lettera f) del regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH).

Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere presenti:

- 3. sostanze identificate come "estremamente preoccupanti" (SVHCs) ai sensi dell'art.59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 ad una concentrazione maggiore dello 0,10% peso/peso.
 - 4. sostanze e miscele classificate ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP):
- come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2 (H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362);
- per la tossicità acuta per via orale, dermica, per inalazione, in categoria 1, 2 o 3 (H300, H310. H317, H330, H334)
- come pericolose per l'ambiente acquatico di categoria 1,2, 3 e 4 (H400, H410, H411, H412, H413)

- come aventi tossicità specifica per organi bersaglio di categoria 1 e 2 (H370, H372).

Verifica: l'appaltatore dovrà presentare una dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti il rispetto dei punti 3 e 4. Tale dichiarazione dovrà includere una relazione redatta in base alle schede di sicurezza messe a disposizione dai fornitori o schede informative di sicurezza (SIS) qualora la normativa applicabile non richieda la fornitura di Schede Dati di Sicurezza (SDS). Per quanto riguarda i punti 1 e 2 devono essere presentati rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità.

SPECIFICHE TECNICHE DELL'EDIFICIO

Emissioni dei materiali

Ogni materiale elencato di seguito deve rispettare i limiti di emissione esposti nella successiva tabella:

- pitture e vernici
- tessili per pavimentazioni e rivestimenti
- laminati per pavimenti e rivestimenti flessibili
- pavimentazioni e rivestimenti in legno
- altre pavimentazioni (diverse da piastrelle di ceramica e laterizi)
- adesivi e sigillanti
- pannelli per rivestimenti interni (es. lastre in cartongesso)

Limite di emissione	(□g/m³) a 28 giorni
Benzene Tricloroetilene (trielina) di-2-etilesilftalato (DEHP) Dibutilftalato (DBP)	1 (per ogni sostanza)
COV totali	1500
Formaldeide	<60
Acetaldeide	<300
Toluene	<450
Tetracloroetilene	<350
Xilene	<300
1,2,4- Trimetilbenzene	<1500
1,4-diclorobenzene	<90
Etilbenzene	<1000
2-Butossietanolo	<1500
Stirene	<350

Verifica: il progettista specifica le informazioni sull'emissività dei prodotti scelti per rispondere al criterio e prescrive che in fase di approvvigionamento l'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio tramite la documentazione tecnica che ne dimostri il rispetto e che dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori. La determinazione delle emissioni deve avvenire in conformità alla CEN/TS 16516 o UNI EN ISO 16000-9 o norme equivalenti. Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate in premessa.

SPECIFICHE TECNICHE DEI COMPONENTI EDILIZI

Criteri specifici per i componenti edilizi

Calcestruzzi confezionati in cantiere, preconfezionati e prefabbricati

I calcestruzzi usati per il progetto dovranno essere prodotti con un contenuto minimo di materiale riciclato (secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto (inteso come somma delle singole componenti).

Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale.

Verifica: il progettista dovrà specificare le informazioni sul profilo ambientale dei prodotti scelti e prescrivere che in fase di approvvigionamento l'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio. La percentuale di materiale riciclato dovrà essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

- una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025;
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o equivalenti;
- una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità.

Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate in premessa.

Laterizi

I laterizi usati per la muratura e solai dovranno avere un contenuto di materiale riciclato (secco) di almeno il 10% sul peso del prodotto. I laterizi per coperture, pavimenti e muratura faccia vista dovranno avere un contenuto di materiale riciclato di almeno il 5% sul peso del prodotto.

Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale.

Verifica: il progettista dovrà specificare le informazioni sul profilo ambientale dei prodotti scelti e prescrivere che in fase di approvvigionamento l'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio.

La percentuale di materiale riciclato deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

- una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025:
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o equivalenti;
- una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità.

Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate in premessa.

Sostenibilità e legalità del legno

Per materiali e i prodotti costituiti di legno o in materiale a base di legno, o contenenti elementi di origine legnosa, il materiale dovrà provenire da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due.

Verifica: il progettista sceglierà prodotti che consentono di rispondere al criterio e prescriverà che in fase di approvvigionamento l'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio tramite la documentazione nel seguito indicata, che dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori:

- per la prova di origine sostenibile/responsabile, una certificazione del prodotto, rilasciata da organismi di valutazione della conformità, che garantisca il controllo della "catena di custodia" in relazione alla provenienza legale della materia prima legnosa e da foreste gestite in maniera sostenibile/responsabile, quali quella del Forest Stewardship Council® (FSC®) o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes™ (PEFC™), o altro equivalente;
- per il legno riciclato, certificazione di prodotto "FSC® Riciclato" (oppure "FSC® Recycled"), FSC® misto (oppure FSC® mixed) o "Riciclato PEFC™" (oppure PEFC Recycled™) o ReMade in Italy® o equivalenti, oppure una asserzione ambientale del produttore conforme alla norma ISO 14021 che sia verificata da un organismo di valutazione della conformità.

Ghisa, ferro, acciaio

Si prescrive, per gli usi strutturali, l'utilizzo di acciaio prodotto con un contenuto minimo di materiale riciclato come di seguito specificato in base al tipo di processo industriale:

- Acciaio da forno elettrico: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 70%;
- Acciaio da ciclo integrale: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 10%.

Verifica: il progettista prescriverà che in fase di approvvigionamento l'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio. La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

- una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma
 ISO 14025;
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o equivalenti;
- una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità.

Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate in premessa.

Componenti in materie plastiche

Il contenuto di materia seconda riciclata o recuperata dovrà essere pari ad almeno il 30% in peso valutato sul totale di tutti i componenti in materia plastica utilizzati. Il suddetto requisito può essere derogato nel caso in cui il componente impiegato rientri contemporaneamente nelle due casistiche sotto riportate:

- 1) abbia una specifica funzione di protezione dell'edificio da agenti esterni quali ad esempio acque meteoriche (membrane per impermeabilizzazione);
- 2) sussistano specifici obblighi di legge relativi a garanzie minime legate alla suddetta funzione.

Verifica: la percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

- una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025;
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o Plastica Seconda Vita o equivalenti;
- una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità.

Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate in premessa.

Isolanti termici ed acustici

Gli isolanti devono rispettare i seguenti criteri:

- non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili;
- non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell'ozono superiore a zero;
- non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica;
- se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito;
- se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla Nota Q o alla Nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i;
- il prodottto finito deve contenere le seguenti quantità minime di materiale riciclato e/o recuperato da pre consumo, (intendendosi per quantità minima la somma dei due), misurato sul peso del prodotto finito.

	Isolante in forma di pannello	Isolante stipato, a spruzzo/insufflato	Isolante in materassini
Cellulosa		80%	
Lana di vetro	60%	60%	60%
Lana di roccia	15%	15%	15%
Perlite espansa	30%	40%	8 - 10%
Fibre in poliestere	60 - 80%		60 - 80%
Polistirene espanso	funzione della	dal 10% al 60% in funzione della tecnologia adottata per la produzione	
Polistirene estruso	dal 5% al 45% in funzione della tipologia del prodotto e della tecnologia adottata per la produzione		
Poliuretano espanso	tipologia del prodotto e della tecnologia	1-10% in funzione della tipologia del prodotto e della tecnologia adottata per la	
Isolante riflettente in alluminio	100000	STANDON AMORINO STANDARDA SE	15%

Verifica: il progettista dovrà compiere scelte tecniche di progetto che consentano di soddisfare il criterio e prescriverà che in fase di approvvigionamento l'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio. La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle sequenti opzioni:

- una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma
 ISO 14025:
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o equivalenti;
- una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità.

Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate in premessa.

SPECIFICHE TECNICHE DEL CANTIERE

Demolizioni e rimozione dei materiali

Allo scopo di ridurre l'impatto ambientale sulle risorse naturali, di aumentare l'uso di materiali riciclati aumentando così il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione (coerentemente con l'obiettivo di recuperare e riciclare entro il 2020 almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione), fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche norme tecniche di prodotto, le demolizioni e le rimozioni dei materiali dovranno essere eseguite in modo da favorire, il trattamento e recupero delle varie frazioni di materiali. A tal fine il progetto dell'edificio deve prevedere che:

- 1. nei casi di ristrutturazione, manutenzione e demolizione, almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati durante la demolizione e rimozione di edifici, parti di edifici, manufatti di qualsiasi genere presenti in cantiere, ed escludendo gli scavi, deve essere avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio;
- 2. il contraente dovrà effettuare una verifica precedente alla demolizione al fine di determinare

ciò che può essere riutilizzato, riciclato o recuperato. Tale verifica include le seguenti operazioni:

- individuazione e valutazione dei rischi di rifiuti pericolosi che possono richiedere un trattamento o un trattamento specialistico, o emissioni che possono sorgere durante la demolizione;
- una stima delle quantità con una ripartizione dei diversi materiali da costruzione;
- una stima della percentuale di riutilizzo e il potenziale di riciclaggio sulla base di proposte di sistemi di selezione durante il processo di demolizione;
- una stima della percentuale potenziale raggiungibile con altre forme di recupero dal processo di demolizione.

Verifica: l'offerente dovrà presentare una verifica precedente alla demolizione che contenga le informazioni specificate nel criterio, allegare un piano di demolizione e recupero e una sottoscrizione di impegno a trattare i rifiuti da demolizione o a conferirli ad un impianto autorizzato al recupero dei rifiuti.

Prestazioni ambientali

Ferme restando le norme e i regolamenti più restrittivi (es. regolamenti urbanistici e edilizi comunali, ecc.), le attività di cantiere dovranno garantire le seguenti prestazioni:

• per tutte le attività di cantiere e trasporto dei materiali dovranno essere utilizzati mezzi che rientrano almeno nella categoria EEV (veicolo ecologico migliorato).

Al fine di impedire fenomeni di diminuzione di materia organica, calo della biodiversità, contaminazione locale o diffusa, salinizzazione, erosione del suolo, ecc. sono previste le seguenti azioni a tutela del suolo:

- accantonamento in sito e successivo riutilizzo dello scotico del terreno vegetale per una profondità di 60 cm, per la realizzazione di scarpate e aree verdi pubbliche e private;
- tutti i rifiuti prodotti dovranno essere selezionati e conferiti nelle apposite discariche autorizzate quando non sia possibile avviarli al recupero;
- eventuali aree di deposito provvisorie di rifiuti non inerti dovranno essere opportunamente impermeabilizzate e le acque di dilavamento devono essere depurate prima di essere convogliate verso i recapiti idrici finali.

Al fine di tutelare le acque superficiali e sotterranee da eventuali impatti, sono previste le seguenti azioni a tutela delle acque superficiali e sotterranee:

- gli ambiti interessati dai fossi e torrenti (fasce ripariali) e da filari o altre formazioni vegetazionali autoctone dovranno essere recintati e protetti con apposite reti al fine di proteggerli da danni accidentali.

Al fine di ridurre i rischi ambientali, la relazione tecnica deve contenere anche l'individuazione puntuale delle possibili criticità legate all'impatto nell'area di cantiere e alle emissioni di inquinanti sull'ambiente circostante, con particolare riferimento alle singole tipologie delle lavorazioni. La relazione tecnica dovrà inoltre contenere:

- le misure adottate per la protezione delle risorse naturali, paesistiche e storico-culturali presenti nell'area del cantiere;
- le misure per implementare la raccolta differenziata nel cantiere (tipo di cassonetti/contenitori per la raccolta differenziata, le aree da adibire a stoccaggio temporaneo, etc.) e per realizzare la demolizione selettiva e il riciclaggio dei materiali di scavo e dei rifiuti da costruzione e demolizione (C&D);
- le misure adottate per aumentare l'efficienza nell'uso dell'energia nel cantiere e per minimizzare le emissioni di gas climalteranti, con particolare riferimento all'uso di tecnologie a basso impatto ambientale (lampade a scarica di gas a basso consumo energetico o a led, generatori di corrente eco-diesel con silenziatore, pannelli solari per l'acqua calda, etc.);
- le misure per l'abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di carico/scarico dei materiali, di taglio dei materiali, di impasto del cemento e di disarmo, etc., e l'eventuale installazione di schermature/coperture antirumore (fisse o mobili) nelle aree più critiche e nelle aree di lavorazione più rumorose, con particolare riferimento alla disponibilità ad utilizzare gruppi elettrogeni super silenziati e compressori a ridotta emissione acustica;
- le misure atte a garantire il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue nel cantiere e l'uso delle acque piovane e quelle di lavorazione degli inerti, prevedendo opportune reti di drenaggio e scarico delle acque;
- le misure per l'abbattimento delle polveri e fumi anche attraverso periodici interventi di irrorazione delle aree di lavorazione con l'acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno del sollevamento

della polvere;

- le misure per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo, anche attraverso la verifica periodica degli sversamenti accidentali di sostanze e materiali inquinanti e la previsione dei relativi interventi di estrazione e smaltimento del suolo contaminato;
- le misure idonee per ridurre l'impatto visivo del cantiere, anche attraverso schermature e sistemazione a verde, soprattutto in presenza di abitazioni contigue e habitat con presenza di specie particolarmente sensibili alla presenza umana;
- le misure per attività di demolizione selettiva e riciclaggio dei rifiuti, con particolare riferimento al recupero dei laterizi, del calcestruzzo e di materiale proveniente dalle attività di cantiere con minori contenuti di impurità, le misure per il recupero e riciclaggio degli imballaggi.

Altre prescrizioni per la gestione del cantiere, per le preesistenze arboree e arbustive:

- rimozione delle specie arboree e arbustive alloctone invasive (in particolare, Ailanthus altissima e Robinia pseudoacacia), comprese radici e ceppaie. Per l'individuazione delle specie alloctone si dovrà fare riferimento alla "Watch-list della flora alloctona d'Italia" (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Carlo Blasi, Francesca Pretto & Laura Celesti-Grapow);
- protezione delle specie arboree e arbustive autoctone: gli alberi nel cantiere devono essere protetti con materiali idonei, per escludere danni alle radici, al tronco e alla chioma. In particolare intorno al tronco verrà legato del tavolame di protezione dello spessore minimo di 2 cm. Non è ammesso usare gli alberi per l'infissione di chiodi, appoggi e per l'installazione di corpi illuminanti, cavi elettrici, etc;
- i depositi di materiali di cantiere non devono essere effettuati in prossimità delle preesistenze arboree e arbustive autoctone (deve essere garantita almeno una fascia di rispetto di 10 metri).

Verifica: l'offerente dovrà dimostrare la rispondenza ai criteri suindicati tramite la documentazione nel seguito indicata:

- relazione tecnica nella quale siano evidenziate le azioni previste per la riduzione dell'impatto ambientale nel rispetto dei criteri;
- piano per il controllo dell'erosione e della sedimentazione per le attività di cantiere;
- piano per la gestione dei rifiuti da cantiere e per il controllo della qualità dell'aria e dell'inquinamento acustico durante le attività di cantiere.

L'attività di cantiere sarà oggetto di verifica programmata, effettuata da un organismo di valutazione della conformità. Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase di verifica valida per la successiva certificazione dell'edificio secondo uno dei protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale, la conformità al presente criterio può essere dimostrata se nella certificazione risultano soddisfatti tutti i requisiti riferibili alle prestazioni ambientali richiamate dal presente criterio. In tali casi il progettista è esonerato dalla presentazione della documentazione sopra indicata, ma è richiesta la presentazione degli elaborati e/o dei documenti previsti dallo specifico protocollo di certificazione di edilizia sostenibile perseguita.

Personale di cantiere

Il personale impiegato nel cantiere oggetto dell'appalto, che svolge mansioni collegate alla gestione ambientale dello stesso, dovrà essere adeguatamente formato per tali specifici compiti.

Il personale impiegato nel cantiere dovrà essere formato per gli specifici compiti attinenti alla gestione ambientale del cantiere con particolare riguardo a:

- sistema di gestione ambientale,
- gestione delle polveri,
- gestione delle acque e scarichi;
- gestione dei rifiuti.

Verifica: l'offerente dovrà presentare in fase di offerta, idonea documentazione attestante la formazione del personale, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, ecc.

CAPITOLO 4 MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte con l'impiego di materiali dellamigliore qua lità, di pieno gradimento della Direzione dei Lavori, ottemperando a tutte leistruzioni e prescrizioni che, di volta in volta, saranno impartite dalla stessa Direzione dei Lavoriin modo che le opere corris pondano perfettamente a tutte le condizioni di progetto e diCapitolato Speciale d'Appalto.

I lavori dovranno essere condotti senza arrecare disturbi o molestie, nell'osservanza di tutte lenorm e relative alla sicurezza delle persone, possibilmente senza precludere la fruizione dellezone dell'a rea a verde non interessate dagli interventi.

Sono posti a carico della Società contraente gli oneri economici e organizzativi relativi allapianifica zione e all'informazione preventiva dei fruitori; almeno 48 ore prima dell'inizio deilavori dovranno p ertanto essere affissi manifesti o distribuiti opportuni volantini che informinogli utenti sui luoghi sott oposti agli interventi e sulle cautele da osservare a tutela delle personee cose (avvertenze, divieti...

Il Committente dovrà essere costantemente tenuto aggiornato su data, luogo e tipologia diogni inte rvento e ogni altra indicazione utile alla perfetta esecuzione dei lavori; ciascunintervento dovrà ess ere svolto negli orari e giorni prestabiliti o concordati, senza ritardi osospensioni se non adeguatam ente motivati. Oltre a quanto già stabilito dal presentecapitolato, l'appaltatore si impegna a rispettar e i principi di eguaglianza, imparzialità,continuità, collaborazione, efficacia, efficienza, economicità, standard di qualità e quantità.

Tutta la vegetazione presente (compresi i relativi apparati radicali) e i prati dovranno esserepreser ati e non dovranno essere tesi cavi o funi aeree utilizzando come punti di ancoraggiorami o tronchi di piante; non dovranno essere versate sostanze di qualsiasi tipo incorrispondenza degli apparati di piante e arbusti, né tanto meno sul tappeto erboso; al terminedi ogni giornata l'area oggetto di intervento dovrà risultare in condizioni di decoro, igiene esicurezza. I rifiuti prodotti durante le lavorazi oni dovranno essere raccolti e smaltiti secondo lenorme vigenti.

Sarà autorizzato il transito di mezzi di servizio all'interno delle aree verdi a condizione che ilmantoe rboso e/o i viali eventualmente danneggiati siano immediatamente ripristinati.In particolare, per le diverse categorie di lavoro, si prescrive quanto segue.

OCCUPAZIONE, APERTURA E SFRUTTAMENTO DELLE CAVE

Fermo restando quanto prescritto nel presente Capitolato circa la provenienza dei materiali, resta stabilito che tutte le pratiche e gli oneri inerenti alla ricerca, occupazione, apertura e gestione delle cave sono a carico esclusivo dell'Appaltatore, rimanendo la Stazione Appaltante sollevata dalle conseguenze di qualsiasi difficoltà che l'Appaltatore potesse incontrare a tale riguardo. Al momento della Consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà indicare le cave di cui intende servirsi e garantire che queste siano adeguate e capaci di fornire in tempo utile e con continuità tutto il materiale necessario ai lavori con le prescritte caratteristiche.

L'Impresa resta responsabile di fornire il quantitativo e di garantire la qualità dei materiali occorrenti al normale avanzamento dei lavori anche se, per far fronte a tale impegno, l'Impresa medesima dovesse abbandonare la cava o località di provenienza, già ritenuta idonea, per attivarne altre ugualmente idonee; tutto ciò senza che l'Impresa possa avanzare pretese di speciali compensi o indennità.

In ogni caso all'Appaltatore non verrà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo qualora, per qualunque causa, dovesse variare in aumento la distanza dalle cave individuate ai siti di versamento in cantiere. Anche tutti gli oneri e prestazioni inerenti al lavoro di cava, come pesatura del materiale, trasporto in cantiere, lavori inerenti alle opere morte, pulizia della cava con trasporto a rifiuto della terra vegetale e del cappellaccio, costruzione di strade di servizio e di baracche per ricovero di operai o del personale di sorveglianza della Stazione Appaltante e quanto altro occorrente sono ad esclusivo carico dell'Impresa. L'Impresa ha la facoltà di adottare, per la coltivazione delle cave, quei sistemi che ritiene migliori nel proprio interesse, purché si uniformi alle norme vigenti ed alle ulteriori prescrizioni che eventualmente fossero impartite dalle Amministrazioni statali e dalle Autorità militari, con particolare riguardo a quella mineraria di pubblica sicurezza, nonché dalle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali.

L'Impresa resta in ogni caso l'unica responsabile di qualunque danno od avaria potesse verificarsi in dipendenza dei lavori di cava od accessori.

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi, danni collaterali o disturbo.

Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei Lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della Stazione Appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro assestamenti e per evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprietà della Stazione Appaltante, la quale potrà ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati.

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

OPERE DA FABBRO/CARPENTIERE

Per realizzare le opere e parte di esse, l'Appaltatore dovrà senza compenso esibire i disegni particolareggiati ed i relativi campioni da sottoporre alla approvazione della Direzione Lavori. La lavorazione dovrà essere accurata ed eseguita a perfetta regola d'arte. Saranno rifiutate tutte quelle opere, o parte di esse, che presentassero il più leggero indizio di imperfezione. Ogni opera in ferro dovrà essere fornita previ procedimenti di verniciatura a due mani di antiruggine a seconda delle caratteristiche dell'opera stessa. A posa ultimata si dovrà provvedere alla revisione e piccole riparazioni che dovessero rendersi necessarie, nonché alla registrazione dei serramenti e dei piccoli organi di manovra e di chiusura dei medesimi al fine di garantire il perfetto funzionamento.

ELEMENTI DI CALCESTRUZZO

Essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute nel D.M. 14 gennaio 2008 e s.m.i. (DECRETO 17 gennaio 2018. Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni», etc.), nelle relative circolari esplicative e norme vigenti. Gli elementi resistenti di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni del succitato D.M. 14 gennaio 2008 e s.m.i. (DECRETO 17 gennaio 2018. Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni», etc.) e dalle relative norme vigenti. Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. E' facoltà della Direzione dei Lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.

MOVIMENTAZIONI, TRASPORTI, SMALTIMENTI

La ditta appaltatrice dovrà provvedere a sue totali cure e spese ai cali in basso, tiri in alto, al trasporto ed eventuale conferimento a discarica dei materiali provenienti dagli scavi e demolizioni. Si ricorda che il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata (CER). Sono inclusi tutti i materiali oggetto degli interventi di rimozione definitiva.

LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, o si procederà al concordamento dei nuovi prezzi con le norme degli artt. 21 e 22 del regolamento Ministero LL.PP., sulla base del prezziario comunale in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori, ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi d'opera e provviste fornite dall'Impresa (a norma dell'art. 19 dello stesso regolamento ministero LL.PP) o da terzi. In tale ultimo caso l'impresa, a richiesta della direzione lavori, dovrà effettuarne i relativi pagamenti, sull'importo dei quali sarà corrisposto l'interesse legale dell'anno, secondo le disposizioni dell'art. 28 del capitolato generale (vedi anche art. 2 della legge n. 741 del 1981).

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Impresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

COSTRUZIONI DI ALTRI MATERIALI Generalità

I materiali non tradizionali o che non trattati nel D.M. 14 gennaio 2008 e s.m.i. (DECRETO 17 gennaio 2018. Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni», etc.) potranno essere utilizzati per la realizzazione di elementi strutturali od opere, previa autorizzazione del Servizio Tecnico Centrale su parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, autorizzazione che riguarderà l'utilizzo del materiale nelle specifiche tipologie strutturali proposte sulla base di procedure definite dal Servizio Tecnico Centrale.

I materiali ai quali ci si riferisce sono: calcestruzzi di classe di resistenza superiore a C70/85, calcestruzzi fibrorinforzati, acciai da costruzione non previsti nel punto 4.2 del sopracitato D.M., leghe di alluminio, leghe di rame, travi tralicciate in acciaio conglobate nel getto di calcestruzzo collaborante, materiali polimerici fibrorinforzati, pannelli con poliuretano o polistirolo collaborante, materiali murari non tradizionali, vetro strutturale, materiali diversi dall'acciaio con funzione di armatura da c.a.

OPERE DI INTONACATURA, INTEGGIATURA, VERNICIATURA E COLORITURA Preparazione delle superfici e applicazione delle pitture

Le operazioni di tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovranno essere precedute da un'accurata preparazione delle superfici interessate (raschiatura, scrostatura, stuccatura, levigatura e pulizia) con modalità e sistemi idonei ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro.

In particolare dovrà curarsi che le superfici si presentino perfettamente pulite e pertanto esenti da macchie di sostanze grasse od untuose, da ossidazioni, ruggine, scorie.

Nel corso dell'applicazione delle pitture dovrà essere posta particolare cura agli spigoli e alle zone difficilmente accessibili.

L'applicazione dovrà essere effettuata esclusivamente con prodotti pronti all'uso e preparati nei modi stabiliti dalle case produttrici; non sarà, quindi, consentito procedere, salvo altre prescrizioni, ad ulteriori miscelazioni con solventi o simili che non siano state specificatamente prescritte.

Tutti i prodotti dovranno trovarsi nei recipienti originali, sigillati, con le indicazioni del produttore, le informazioni sul contenuto, le modalità di conservazione ed uso e quanto altro richiesto per l'impiego dei materiali.

La temperatura ambiente non dovrà in ogni caso superare i 40°C mentre la temperatura delle superfici dovrà essere compresa fra i 5°C e 50°C con un massimo di 80% di umidità relativa.

L'applicazione dei prodotti vernicianti non dovrà venire effettuata su superfici umide; in esterno pertanto, salvo l'addizione di particolari prodotti, le stesse operazioni saranno sospese con tempo piovoso, nebbioso od in presenza di vento.

In ogni caso, le opere eseguite dovranno essere protette fino a completo essiccamento in profondità, dalle correnti d'aria, dalla polvere, dall'acqua, dal sole e da ogni causa che possa costituire origine di danno e di degenerazione in genere.

L'Appaltatore dovrà adottare inoltre ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi, sbavature e macchie di pitture, vernici, smalti sulle opere già eseguite (pavimenti, rivestimenti, zoccolatura, intonaci, infissi, apparecchi sanitari, rubinetterie ecc.) restando a carico dello stesso ogni lavoro o provvedimento necessari per l'eliminazione degli imbrattamenti, dei degradi nonché degli eventuali danni apportati.

La Direzione dei Lavori avrà la facoltà di ordinare, a cura e spese dell'Appaltatore, il rifacimento delle lavorazioni risultanti da esecuzione non soddisfacente e questo sia per difetto dei materiali impiegati, sia per non idonea preparazione delle superfici, per non corretta applicazione degli stessi, per mancanza di cautele o protezioni o per qualunque altra causa ascrivibile all'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà procedere con immediatezza a tali rifacimenti, eliminando nel frattempo eventuali danni conseguenti dei quali rimane, in ogni caso ed a tutti gli effetti, unico responsabile.

In ogni caso le opere eseguite dovranno essere protette, fino al completo essiccamento, dalla polvere, dall'acqua e da ogni altra fonte di degradazione.

Tutti i componenti base, i solventi, i diluenti e gli altri prodotti usati dalle case produttrici per la preparazione delle forniture, dalla mano d'opera per l'applicazione e gli eventuali metodi di prova, dovranno essere conformi alla normativa vigente ed avere caratteristiche qualitative costanti confermate dai marchi di qualità.

Prima dell'applicazione di ogni successiva mano di pittura la mano precedente dovrà essere

completamente essiccata o indurita e, inoltre, dovrà essere riparato ogni eventuale danneggiamento delle mani già applicate, utilizzando lo stesso tipo di pittura usato in precedenza.

La scelta dei colori è dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei Lavori e non sarà ammessa alcuna distinzione tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali più fini e delle migliori qualità.

Il colore di ogni mano di pittura dovrà essere diverso da quello della mano precedente per evitare di lasciare zone non pitturate e per controllare il numero delle passate che sono state applicate.

In caso di contestazione, qualora l'Appaltatore non sia in grado di dare la dimostrazione del numero di passate effettuate, la decisione sarà a sfavore dell'Appaltatore stesso. Comunque egli ha l'obbligo, dopo l'applicazione di ogni passata e prima di procedere all'esecuzione di quella successiva, di farsi rilasciare dal personale della Direzione dei Lavori una dichiarazione scritta.

Prima d'iniziare le opere da pittore, l'Appaltatore ha inoltre l'obbligo di eseguire nei luoghi e con le modalità che gli saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere di esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere l'approvazione della Direzione dei Lavori. Egli dovrà infine adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti, rivestimenti, infissi, ecc.), restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni eventualmente arrecati.

Le opere di verniciatura su manufatti metallici saranno precedute da accurate operazioni di pulizia (nel caso di elementi esistenti) e rimozione delle parti ossidate; verranno quindi applicate almeno una mano di vernice protettiva ed un numero non inferiore a due mani di vernice del tipo e colore previsti fino al raggiungimento della completa uniformità della superficie.

Malta cementizia anticorrosiva bicomponente per la protezione dei ferri d'armatura

L'applicazione del prodotto avverrà con pennello in almeno due mani fino a coprire completamente il ferro con uno spessore di circa 2 mm.

I ferri di armatura dovranno essere liberi da calcestruzzo deteriorato, da sostanze grasse, dalla ruggine. A tale scopo sarà se necessario eseguita una sabbiatura al fine di portare le armature allo stato di metallo bianco. Se ciò non fosse possibile, si procederà quanto meno ad accurata spazzolatura con mezzi meccanici o manuali.

Saranno comunque attuate puntualmente dall'Appaltatore tutte le prescrizioni specifiche del prodotto fornite dall'azienda produttrice della malta impiegata, nonchè le istruzioni operative impartite dalla Direzione Lavori.

Nelle opere di verniciatura eseguite su intonaco, oltre alle verifiche della consistenza del supporto ed alle successive fasi di preparazione si dovrà attendere un adeguato periodo, fissato dalla Direzione dei Lavori, di stagionatura degli intonaci; trascorso questo periodo si procederà all'applicazione di una mano di imprimitura (eseguita con prodotti speciali) o una mano di fondo più diluita alla quale seguiranno altre due mani di vernice del colore e caratteristiche fissate.

La tinteggiatura potrà essere eseguita, salvo altre prescrizioni, a pennello, a rullo, a spruzzo, ecc. in conformità con i modi fissati per ciascun tipo di lavorazione.

CONVERTITORE DI RUGGINE

Applicazione di convertitore di ruggine su strutture ed infissi di metallo mediante la posa in opera di due mani a pennello o a spruzzo di una resina copolimerica vinil-acrilica in soluzione acquosa lattiginosa, ininfiammabile, a bassa tossicità, rispondente inoltre al test spay salino di 500 ore con adesione al 95% se sottoposto a graffiatura a croce.

VERNICE ANTIRUGGINE

Verniciatura antiruggine di opere in ferro esterne già opportunamente trattate, con funzioni sia di strato a finire di vario colore sia di strato di fondo per successivi cicli di verniciatura, mediante l'applicazione di una resina composta da un copolimero vinil-acrilico con caratteristiche di durezza, flessibilità e resistenza agli urti, permeabilità al vapore d'acqua ed all'ossigeno di 15-25 gr./mq./mm./giorno, con un contenuto di ossido di ferro inferiore al 3%, non inquinante, applicabile a rullo, pennello ed a spruzzo su metalli ferrosi e non, in almeno due mani;— verniciatura antiruggine di opere in ferro costituita da una mano di minio di piombo mescolato con piccole quantità di olio di lino cotto o realizzata con prodotto oleosintetico equivalente previa preparazione del sottofondo con carteggiatura, sabbiatura o pulizia completa del metallo stesso.

MOVIMENTI DI TERRA I movimenti di terra comprendono le seguenti categorie di lavoro: □Diserbamento e scorticamento; □Scavi; □Rinterri; □Rilevati.
Diserbamento e scoticamento Il diserbamento consiste nella rimozione ed asportazione di erbe, radici, cespugli, piante ealberi. Lo scorticamento consiste nella rimozione ed asportazione del terreno vegetale, di qualsiasiconsiste enza e con qualunque contenuto d'acqua. Nella esecuzione dei lavori l'Impresa dovrà attenersi a quanto segue:
□il diserbamento e lo scorticamento del terreno dovranno sempre essere eseguiti primadi effettuar
e qualsiasi lavoro di scavo o rilevato; □tutto il materiale vegetale, inclusi ceppi e radici, dovrà essere completamente rimosso,alterando i
meno possibile la consistenza originaria del terreno in sito. I materiale vegetale scavato, se riconosciuto idoneo dalla D.L., previo ordine diservizio, potrà esser e utilizzato per il rivestimento delle scarpate; diversamente il materialescavato dovrà essere traspo rtato a discarica.
Rimane comunque categoricamente vietata la posa in opera di tale materiale per la costruzionedei
rilevati. La larghezza dello scorticamento ha l'estensione dell'intera area di appoggio e potrà esserecontina od opportunamente gradonata secondo i profili e le indicazioni che saranno datedalla D.L. in relazi one alle pendenze dei siti di impianto. Lo scorticamento sarà stabilito dinorma alla quota di cm 20a di sotto del piano campagna e sarà ottenuto praticando i necessariscavi di sbancamento tenuto co nto della natura e consistenza delle formazioni costituenti i sitidi impianto preventivamente accertate anche con l'ausilio di prove di portanza.
Scavi Si definisce scavo ogni movimentazione di masse di terreno dal sito originario finalizzataall'impiant o di opere costituenti il nastro stradale e le sue pertinenze, quali:
□impianti di rilevati; □impianti di opere d'arte; □cunette, accessi, passaggi e rampe, etc.
Gli scavi si distinguono in: □scavi di sbancamento;
□scavi di fondazione.
Gli scavi potranno essere eseguiti a mano o con mezzi meccanici. Nella esecuzione dei lavori di scavo l'Impresa dovrà scrupolosamente rispettare le prescrizioniassu mendosene l'onere, e farsi carico degli oneri di seguito elencati a titolo descrittivo e nonlimitativo: Rifinire il fondo e le pareti dello scavo non provvisionale secondo quote e pendenze diprogetto. Se il fondo degli scavi risultasse smosso, l'Impresa compatterà detto fondo fino ad ottenereuna co

Se il fondo degli scavi risultasse smosso, l'Impresa compattera detto fondo fino ad ottenereuna compattazione pari al 95% della massima massa volumica del secco ottenibile inlaboratorio (Prova di compattazione AASHO modificata) (CNR 69 - 1978), (CNR 22 - 1972).

Se negli scavi si superano i limiti assegnati dal progetto, non si terrà conto del maggior lavoroeseg uito e l'Impresa dovrà, a sua cura e spese, ripristinare i volumi scavati in più, utilizzando materiali idonei.

Eseguire, ove previsto dai documenti di progetto e/o richiesto dalla D.L., scavi campione conprelie vo di saggi e/o effettuazione di prove ed analisi per la definizione delle caratteristichegeotecniche a totale carico dell'impresa).

Recintare e apporre sistemi di segnaletica diurna e notturna alle aree di scavo.

Provvedere, a proprie cure e spese, con qualsiasi sistema (paratie, palancolate, sbadacchiature,pu ntellamenti, armature a cassa chiusa, etc.), al contenimento delle pareti degli scavi, inaccordo a qu anto prescritto dai documenti di progetto, ed in conformità alle norme disicurezza e compensate co n i prezzi relativi (sicurezza).

Adottare tutte le cautele necessarie (indagini preliminari, sondaggi, scavi campione, etc.) perevitar e il danneggiamento di manufatti e reti interrate di qualsiasi natura; inclusa, ovenecessario, la temp oranea deviazione ed il tempestivo ripristino delle opere danneggiate oprovvisoriamente deviate. Segnalare l'avvenuta ultimazione degli scavi, per eventuale ispezione da parte della D.L., prima

di procedere a fasi di lavoro successive o ricoprimenti.

In caso di inosservanza la D.L. potrà richiedere all'Impresa di rimettere a nudo le parti occultatesen za che questa abbia diritto al riconoscimento di alcun maggior onere o compenso.

I materiali provenienti dagli scavi, in genere, dovranno essere reimpiegati nella formazione deirilev ati o di altre opere in terra.

Il reimpiego sarà subordinato all'esito di prove di idoneità, eseguite a cura dell'Impresa, e sotto il controllo della D.L.

I materiali ritenuti idonei dovranno essere trasportati, a cura e spese dell'Impresa, al reimpiegoo, o ve necessario, in aree di deposito e custoditi opportunamente.

Se necessario saranno trattati per ridurli alle dimensioni prescritte dalle presenti normesecondo ne cessità, ripresi e trasportati nelle zone di utilizzo.

I materiali, che, invece, risulteranno non idonei al reimpiego, dovranno essere trasportati, acura e s pesa dell'Impresa, a rifiuto nelle discariche indicate in progetto o individuate in corsod'opera, qualu nque sia la distanza, dietro formale autorizzazione della D.L. (ordine di servizio),fatte salve le vigen ti norme di legge e le autorizzazioni necessarie da parte degli Enti prepostialla tutela del territorio e dell'ambiente.

L'Impresa, a sua cura e spesa, dovrà ottenere la disponibilità delle aree di discarica e/o dideposito, dei loro accessi, e dovrà provvedere alle relative indennità, nonché alla sistemazionee alla regolari zzazione superficiale dei materiali di discarica secondo quanto previsto inprogetto e/o prescritto dal l'Ente Concedente la discarica.

Rinterri

Per il rinterro degli scavi relativi a fondazioni e manufatti in calcestruzzo dovrà utilizzarsimateriale s elezionato appartenente esclusivamente ai gruppi A1 ed A3 (UNI-

CNR 10006)opportunamente compattato; il materiale appartenente al gruppo A3 dovrà presentare uncoefficiente di uniformità (D60/D10) maggiore o uguale a 7;

Il rinterro di scavi relativi a tubazioni interrate e cavi elettrici sarà effettuato con materialisabbiosi (o comunque con materiali che durante l'operazione di rinterro non danneggino detteinstallazioni). In linea di massima i materiali da utilizzare in detti rinterri saranno specificati sui disegnicostruttivi.

Sistemazione superficiale

La sistemazione delle aree superficiali dovrà essere effettuata con materiali selezionatiappartenent i esclusivamente ai gruppi A1 ed A3 (UNICNR 10006), con spandimento a stratiopportunamente c ompattato fino a raggiungere il 95% della massa volumica del seccomassima ottenuta con energia AASHO modificata (CNR 69 - 1978), (CNR 22 - 1972), procedendo alla regolarizzazione delle pend enze secondo le indicazioni del progetto.

Il materiale appartenente al gruppo A3 dovrà presentare un coefficiente di uniformità(D60/D10) ma ggiore o uguale a 7.

I rilevati con materiali corretti potranno essere eseguiti dietro ordine della Direzione dei Lavorisologi uando vi sia la possibilità di effettuare un tratto completo di rilevato ben definitodelimitato tra due s ezioni trasversali del corpo stradale. In ogni caso lo spessore degli strati sciolti non dovrà superare 30 cm.

mma colata;

REALIZZAZIONE AREE A GIOCO	
Particolare riguardo dovrà essere dato alla realizzazio	
A puro titolo indicativo saranno necessarie le seguenti	lavorazioni:
□rimozione e corretto avvio a smaltimento (oppure co	llocazione presso magazzinocomunale) di gi
ochi e arredi non utilizzati oppure con danneggiament	
in accordo con l'Amministrazione comunale;	
□in caso di rimozione di giochi e/o arredi, demolizione	
del fondo presente in continuità con il tipo di materiale	
□in caso di pavimentazioni residuali prive di giochi/arr uovo manto naturale e/o artificiale;	edi, rimozione delle stesse eformazione di n
	rradi a norti di assi in altra zonadalla stessa
□spostamento (smontaggio e rimontaggio) di giochi, a	irredi o parti di essi ili altre zonedella stessa
area verde, qualora il loro stato di conservazione ne c	onsenta l'utilizzo insicurezza, anche previa ri
mozione/sostituzione/aggiunta di componenti;	
□realizzazione dell'opera di appoggio in cls per la suc	cessiva stesa della finiturasuperficiale in go

posa di idonea pavimentazione antitrauma per ogni singolo gioco, gruppi di giochi omodulo/i;

□installazione	di nuovi	giochi e/c	o arredi	i come da	progetto;
----------------	----------	------------	----------	-----------	-----------

□piccole opere edili, trasporto del materiale di risulta a impianto autorizzato, puliziafinale; fermo re stando che dovrà essere eseguita ogni altra lavorazione necessariaall'ottenimento di un'area perfet tamente funzionante e rispondente a tutti i requisiti dilegge e a quelli contenuti nel presente capitol ato.Dovrà essere posta particolar attenzione nel corso della rimozione di quei giochi, arredi o parti di essi che possono essere resi nuovamente utilizzabili con piccoli interventi di manutenzionequali, a titolo esemplificativo:

□per le parti in legno: pulizia, carteggiatura, stuccatura, verniciatura, impregnazione,aggiunta di componenti, rimozione/sostituzione di parti danneggiate;

□per le parti in metallo: verifica, serraggio, aggiunta/rimozione/sostituzione componenti(es. catene, raccordi, bulloneria, viteria...), lubrificazione giunti, pulizia;

□per le parti in plastica: pulizia, aggiunta di parti mancanti, rimozione/sostituzione di parti danneggiate, vandalizzate... con componenti identici o quanto più similari;

□per le corde e le reti: verifica, aggiunta/rimozione/sostituzione di parti mancanti,deteriorate, dann eggiate...;

□per la struttura portante: verifica dell'integrità, della stabilità, dell'ancoraggio econseguente mess a in sicurezza anche mediante aggiunta, rimozione o sostituzione di elementi o parti di essi.

Tutti i giochi e gli arredi dovranno installati essere perfettamente fruibili e a norma di sicurezza a seguito delle suddette lavorazioni.

Montaggio delle attrezzature

Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto o attrezzatura saràeffettuatoi n conformità a quanto a tale riguardo è previsto nella relazione di calcolo ovveronei manuali di mon taggio degli elementi prefabbricati.

Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito e il montaggio, si dovrà porre la massimacura p er evitare che le strutture vengano deformate o sovrasollecitate. Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento saranno opportunamenteprotette.

Il montaggio sarà eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometricadi prog etto.

La stabilità delle strutture dovrà essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozionedei collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovrà essere fatta solo quando essirisulteranno staticamente superflui.

È ammesso il serraggio dei bulloni con chiave pneumatica purché questa venga controllatocon cha ve dinamometrica, la cui taratura dovrà risultate da certificato rilasciato da Laboratorioufficiale in di a non anteriore ad un mese.

Dopo il completamento della struttura e prima dell'esecuzione della prova di carico, l'Impresadovrà effettuare la ripresa della coppia di serraggio di tutti i bulloni costituenti le unioni,dandone preventiva comunicazione alla Direzione dei Lavori.

A conclusione dei lavori, l'Appaltatore dovrà fornire alla D.L. certificato di conformità in meritoalla c orretta installazione delle giostre, così come previsto dai manuali di posa redatti dalle ditteproduttro i di giochi.

SOPRALLUOGHI ED ACCERTAMENTI PRELIMINARI

L'Appaltatore ha l'obbligo di disporre ogni eventuale accertamento per rilevare, nell'ambitodell'area di intervento, i tracciati delle reti esistenti (elettricità, gas, luce, telefoniche, impiantoidrico e di irriga zione, ecc.). Per tale attività obbligatoria non è riconosciuto alcun compenso.

Eventuali rallentamenti nell'esecuzione dei lavori che si rendessero necessari per la presenzanel s ottosuolo o soprassuolo di cavi, tubazioni, manufatti speciali, ecc., relativi a servizi diinteresse pub blico (fognatura, gas, acqua, telefono, elettricità, trasporti pubblici, ecc.) sono acarico dell'appaltato re e non potranno dar luogo a richieste di maggiore onere. È discrezionedell'Amministrazione valut are se tali rallentamenti possano costituire valide motivazioni alladefinizione di nuovi termini di ulti mazione dei lavori per le singole aree. Ogni eventuale ritardo dovrà comunque essere opportunam ente recuperato nell'ambito deisuccessivi interventi contraendo le tempistiche di intervento.

VERIFICHE, DIFETTI, RIFACIMENTI

E' facoltà della Stazione appaltante di eseguire, in qualunque fase dei lavori e sino alla data delcert ificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, qualsiasi accertamento sulleopere oggett o dell'appalto, con totale onere a carico dell'Appaltatore, il quale sarà tenuto ademolire e rifare, a to

tali sue spese, le opere che, a giudizio della D.L., dovessero essereeseguite non a regola d'arte o con materiali diversi da quelli prescritti come qualità e quantità,e a risarcire i danni che fossero con seguenti alla demolizione e al rifacimento.

Qualora l'Appaltatore non dovesse ottemperare alle disposizioni ricevute, la Stazioneappaltante po trà procedere direttamente, o a mezzo altro Appaltatore, alla demolizione e alrifacimento di tali ope re, restando a carico dell'Appaltatore tutte le spese e i danni relativi.

Le verifiche e le prove degli impianti saranno eseguite dalla D.L., in contraddittorio conl'Appaltator, e riportate su regolari verbali. Esse avranno lo scopo di accertare che la forniturae la messa in ope ra dei materiali costituenti gli impianti, quantitativamente e qualitativamente,corrispondano alle pre scrizioni contrattuali.

L'Appaltatore dovrà inoltre rilasciare una dichiarazione attestante la rispondenza degli impiantiagli elaborati di progetto e alla regola dell'arte, ed in particolare dovrà rilasciare unadichiarazione di conformità alla normativa vigente degli impianti e di tutti i materiali impiegati.

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE

La demolizione della pavimentazione deve essere effettuata con idonee attrezzature medianteimpi ego di attrezzature tradizionali quali escavatori, pale meccaniche, martelli demolitori etc. adiscrezio ne della Direzione Lavori ed a suo insindacabile giudizio.

Le attrezzature tutte devono essere perfettamente efficienti e funzionanti e di caratteristichemecca niche, dimensioni e produzioni approvate preventivamente dalla Direzione Lavori.

L'Appaltatore si deve scrupolosamente attenere agli spessori di demolizione definiti dalprogetto o p rescritti dalla Direzione Lavori; non saranno pagati maggiori spessori rispetto aquelli previsti o prescritti.

Il rilievo degli spessori delle demolizioni deve essere effettuato in contraddittorio; lo spessoredella demolizione deve essere mantenuto costante in tutti i punti e deve essere valutatomediando l'altez za delle due pareti laterali con quella della parte centrale del cavo.

La pulizia del piano di scarifica, nel caso di fresature corticali o subcorticali deve essere eseguitaco n attrezzature approvate dalla Direzione Lavori munite di spazzole e dispositivi aspiranti, ingrado di dare un piano depolverizzato, perfettamente pulito.

Eventuali danni causati dall'azione dei mezzi sulla parte di pavimentazione da non demolire osu op ere d'arte devono essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è inoltre tenuto a regolarizzare e compattare il piano di posa dellapavimentazione de molita nel caso che non si proceda alla stesa del misto granulometricamente stabilizzato.

RIMOZIONI

Per rimozione si intende:

smontaggio giostre con montanti infissi in terra o in pavimentazione

□smontaggio di elementi puntuali di arredo urbano quali segnaletica, panchine, cestini, palidi illumi nazione ecc.

Nelle rimozioni sopra elencate sono compresi gli oneri per il trasporto del materiale di risultaalle pu bbliche discariche ed il trasporto dei materiali di recupero, che restano di proprietà dellaStazione A ppaltante, nei depositi che saranno indicati dalla Direzione Lavori.

LIMITI DI DEMOLIZIONE

Le demolizioni, i disfacimenti, le rimozioni dovranno essere limitate alle parti e dimensioniprescritte Ove per errore o per mancanza di cautele, puntellamenti ecc., tali interventi venisseroestesi a parti non dovute, l'Appaltatore sarà tenuto a proprie spese al ripristino delle stesse, ferma restando ogni responsabilità per eventuali danni.

CALCESTRUZZI

CLASSIFICAZIONE DEI CONGLOMERATI CEMENTIZI

Cemento

Per i manufatti in calcestruzzo armato, potranno essere impiegati unicamente cementi classe32.5, 32.5 R, 42.5 R, 52.5 R, 52.5 R che soddisfino i requisiti di accettazione previsti dallaLegge 26/0 5/1965 n° 595, dal DM 03/06/1968, nel Decreto del Ministero dell'Industria, ilCommercio e l'Artigia nato del 13/09/1993, nonché nel DM 09/03/1988 n°126, con l'esclusionedel cemento alluminoso.In caso di ambienti aggressivi chimicamente, il progettista dovrà indicare il cemento da utilizzare.

L'Impresa deve avere cura di approvvigionare il cemento presso cementerie che operino consiste mi di qualità certificati.

All'inizio dei lavori essa dovrà presentare alla D.L. un impegno, assunto dalle cementerieprescelte, a fornire cemento per il quantitativo previsto e i cui requisiti soddisfino i requisitichimici e fisici richie sti dalle norme di accettazione.

Tale dichiarazione sarà essenziale affinché la D.L. possa dareilbenestare per l'approvvigionamento del cemento presso le cementerie prescelte.

Nel caso in cui esso venga approvvigionato allo stato sfuso, il relativo trasporto dovràeffettuarsi a mezzo di contenitori che lo proteggano dall'umidità ed il pompaggio del cementonei silos deve ess ere effettuato in modo da evitare la miscelazione fra tipi diversi.

I sili dovranno garantire la perfetta tenuta nei confronti dell'umidità atmosferica, ciascun silodovrà c ontenere un cemento di un unico tipo, unica classe ed unico produttore chiaramenteidentificato da appositi contrassegni.

Se approvvigionato in sacchi, dovrà essere sistemato su pedane poste su un pavimento asciutto e in ambiente chiuso.

E' vietato l'uso di cementi diversi per l'esecuzione di ogni singola opera o elemento costruttivo.

Inerti

Gli inerti impiegati per il confezionamento del conglomerato cementizio potranno provenireda vagli atura e trattamento dei materiali alluvionali o da frantumazione di materiali di cava edovranno aver e caratteristiche conformi a quelle previste per la Classe A nella Norma UNI 8520 parte 2a.

Dovranno essere costituiti da elementi non gelivi privi di parti friabili e polverulente o scistose, argill a e sostanze organiche.

Non dovranno contenere i minerali dannosi:	
□pirite;	
□marcasite;	
□pirrotina;	

□gesso; □solfati solubili.

Acqua di impasto

L'acqua di impasto dovrà soddisfare ai requisiti stabiliti dalle norme tecniche emanate con DM09/0 1/1996 in applicazione dell'Art. 21 della Legge 1086 del 5/11/1971.

L'acqua dovrà essere aggiunta nella quantità prescritta in relazione al tipo di conglomeratocementi zio, tenendo conto dell'acqua contenuta negli inerti (Norma UNI EN 933-1) in modo da ispettare il previsto rapporto acqua/cemento.

Se l'acqua proviene da pozzo, le suddette analisi dovranno essere effettuate ogni 3.

Additivi e disarmanti

Le loro caratteristiche dovranno essere verificate sperimentalmente in sede di qualifica deiconglom erati cementizi, esibendo inoltre, certificati di prova di Laboratorio Ufficiale chedimostrino la confor mità del prodotto alle disposizioni vigenti.

Nel caso di uso contemporaneo di più additivi, l'Impresa dovrà fornire alla Direzione Lavori laprova della loro compatibilità.

E' vietato usare lubrificanti di varia natura e olii esausti come disarmanti.

Dovranno essere impiegati prodotti specifici, conformi alla norma UNI 8866, per i quali è stato verificato che non macchino o danneggino la superficie del conglomerato cementizio indurito.

CONTROLLI IN CORSO D'OPERA

La Direzione Lavori eseguirà controlli periodici in corso d'opera per verificare la corrispondenzatra le caratteristiche dei materiali e degli impasti impiegati e quelle definite in sede di qualifica.

Per consentire l'effettuazione delle prove in tempi congruenti con le esigenze di avanzamentodei la vori, l'Impresa dovrà disporre di uno o più laboratori attrezzati, per l'esecuzione delleprove previst, i n cantiere e/o all'impianto di confezionamento, ad eccezione delledeterminazioni chimiche che dov ranno essere eseguite presso un Laboratorio Ufficiale.

DURABILITÀ DEI CONGLOMERATI CEMENTIZI

La durabilità delle opere in conglomerato cementizio è definita dalla capacità di mantenere neltemp o, entro limiti accettabili per le esigenze di esercizio, i valori delle caratteristiche funzionaliin presez a di cause di degradazione.

Le cause di degradazione più frequenti sono i fenomeni di corrosione delle armature, i cicli digelo-

disgelo, l'attacco di acque aggressive di varia natura e la presenza di solfati.

Il progettista, dovrà accertare mediante analisi opportune, la presenza e la concentrazione diagenti aggressivi, ed in caso di esito positivo indicare le eventuali prescrizioni che ilconglomerato cementi zio dovrà soddisfare al fine di evitare la conseguente degradazione.

In particolare, ai fini di preservare le armature da qualsiasi fenomeno di aggressioneambientale, ilc opriferro minimo da prevedere, misurato tra la parete interna del cassero e lageneratrice della barr a più vicina, non dovrà essere inferiore a 30 (trenta) mm e comunquecome indicato dal progettista Tale prescrizione dovrà essere applicata anche a tutte le strutture prefabbricate e/oprecompresse.

Trasporto

Il trasporto dei conglomerati cementizi dall'impianto di betonaggio al luogo di impiego dovràessere effettuato con mezzi idonei al fine di evitare la possibilità di segregazione dei singolicomponenti e c omunque tali da evitare ogni possibilità di deterioramento del conglomeratocementizio medesimo. Saranno accettate in funzione della durata e della distanza di trasporto, le autobetoniere e lebenne a scarico di fondo ed, eccezionalmente, i nastri trasportatori.

Lo scarico dei componenti nel tamburo delle autobetoniere dovrà avvenire in modo che unaparte d ell'acqua e di aggregato grosso venga scaricata prima del cemento e degli altriaggregati.

Le betoniere dovranno essere esaminate periodicamente per verificare l'eventuale diminuzionedi e fficacia dovuta sia all'accumulo di conglomerato indurito o legante che per l'usura dellelame.

Ogni carico di conglomerato cementizio dovrà essere accompagnato da una bolla sulla qualedovra nno essere riportati:

nno essere riportati:
□data;
□classe di conglomerato;
□tipo, classe e dosaggio di cemento;
□dimensione massima dell'aggregato;
□la classe di consistenza;
□i metri cubi trasportati;
□l'ora di partenza dall'impianto di confezionamento;
□la struttura a cui è destinato.
L'Impresa dovrà esibire detta documentazione alla D.L

L'uso delle pompe sarà consentito a condizione che l'impresa adotti, a sua cura e spese,provvedim enti idonei a mantenere il valore prestabilito del rapporto acqua/cemento delconglomerato cementi zio alla bocca di uscita della pompa.

Non saranno ammessi gli autocarri a cassone o gli scivoli.

La lavorabilità dell'impasto sarà controllatasiaall'uscitadell'impianto di betonaggio o dalla bocca dell a betoniera, sia al termine dello scaricoin opera, la differenza fra i risultati delle due prove non dovr à essere maggiore di 5 cm ecomunque non dovrà superare quanto specificato dalla Norma UNI E N 206, salvo l'uso diparticolari additivi.

Se il conglomerato cementizio viene pompato, il valore dello "slump" dovrà essere misuratoprima dell'immissione nella pompa.

In ogni caso il tempo intercorrente tra il confezionamento all'impianto ed il getto non dovràessere s uperiore ai 90 minuti.

È facoltà della Direzione Lavori di rifiutare carichi di conglomerato cementizio non rispondentiai requisiti prescritti.

Posa in opera

I getti dovranno essere iniziati solo dopo la verifica degli scavi, delle casseforme e dellearmature m etalliche da parte della Direzione Lavori.La posa in opera sarà eseguita con ogni cura ed a regola d'arte, dopo aver preparataccuratamenterettificati i piani di posa, le casseforme, i cavi da riempire e dopo averposizionato le armature metalliche.

Nel caso di getti contro terra, roccia, ecc., si deve controllare che la pulizia del sottofondo, ilposizio namento di eventuali drenaggi, la stesura di materiale isolante o di collegamento, sianoeseguiti in c onformità alle disposizioni di progetto e delle presenti Norme. I getti dovranno risultare perfettament e conformi ai particolari costruttivi di progetto ed alleprescrizioni della Direzione Lavori. Si avrà cura che in nessun caso si verifichino cedimenti dei piani di appoggio e delle pareti dicontenimento. Le casseforme dovranno essere atte a garantire superfici di getto regolari ed a perfetta regolad'ar; in t al senso l'impresa provvederà, a sua cura e spese, alla posa di opportuni ponteggied impalcaure, previa presentazione ed approvazione da parte della Direzione Lavori deirelativi progetti. Dovranno essere impiegati prodotti disarmanti aventi i requisiti di cui alle specifiche della Norma UNI 8866; le

modalità di applicazione dovranno essere quelle indicate dal produttoreevitando accuratamente ag giunte eccessive e ristagni di prodotto sul fondo delle casseforme.La Direzione Lavori eseguirà un controllo della quantità di disarmante impiegato in relazioneallo svluppo della superficie di cassefor me trattate.Dovrà essere controllato inoltre che il disarmante impiegato non macchi o danneggi laS uperficie dI conglomerato. A tale scopo saranno usati prodotti efficaci per la loro azione specifica es cludendo i lubrificantidi varia natura.Dal giornale lavori del cantiere dovrà risultare la data di inizio e di fine dei getti e del disarmo. Se il getto dovesse essere effettuato durante la stagione invernale, l' Impresa dovrà tenereregistratigiornalmente i minimi di temperatura desunti da un apposito termom etro espostonello stesso cantiere di lavoro.Il conglomerato cementizio sarà posto in opera e assest ato con ogni cura in modo che lesuperfici esterne si presentino lisce e compatte, omogenee e perf ettamente regolari ed esentianche da macchie o chiazze.Per la finitura superficiale delle solette è p rescritto l'uso di piastre vibranti o attrezzatureequivalenti;la regolarità dei getti dovrà essere verifica ta con un'asta rettilinea della lunghezzadi 2,00 m, che in ogni punto dovrà aderirvi uniformemente nelle due direzioni longitudinale etrasversale, saranno tollerati soltanto scostamenti inferiori a 10 m m. Eventuali irregolarità o sbavature dovranno essere asportate mediante bocciardatura e i puntiinc identalmente difettosi dovranno essere ripresi accuratamente con malta fine di cemento,immediata mente dopo il disarmo, ciò qualora tali difetti o irregolarità siano contenuti nei limitiche la Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, riterrà tollerabili fermo restando in ognicaso che le suddette op erazioni ricadranno esclusivamente e totalmente a carico dell'Impresa Quando le irregolarità siano mediamente superiori a 10 mm. la Direzione Lavori ne imporrà laregolarizzazione a totale cura e s pese dell'Impresa mediante uno strato di materiali idonei che,a seconda dei casi e ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori potrà essere costituito da:

□malta fine di cemento:

□conglomerato bituminoso del tipo usura fine, per spessori non inferiori a 15 mm.

Eventuali ferri (filo, chiodi, reggette) che con funzione di legatura di collegamento casseri odaltro, d ovessero sporgere da getti finiti, dovranno essere tagliati almeno 0,5 cm sotto lasuperficie finita e g li incavi risultanti verranno accuratamente sigillati con malta fine di cemento.

Viene poi prescritto che, dovunque sia possibile, gli elementi dei casseri vengano fissati nellaesatt a posizione prevista utilizzando fili metallici liberi di scorrere entro tubetti di materiale PVCo simile, di colore grigio, destinati a rimanere incorporati nel getto di conglomerato cementizio, armato o non armato.Lo scarico del conglomerato dal mezzo di trasporto dovrà avvenire con tutti gli accorgiment iatti ad evitare la segregazione. A questo scopo il conglomerato dovrà cadere verticalmente al centr o della cassaforma e saràsteso in strati orizzontali di spessore limitato e comunque non superiore a 50 cm misurati dopola vibrazione.L'altezza di caduta libera del conglomerato fresco non dovrà m ai essere superiore a 100 cmmisurati dall'uscita dello scivolo o dalla bocca del tubo convogliatore. È vietato scaricare il conglomerato in un unico cumulo e distenderlo con l'impiego delvibratore. Durante la posa in opera i vespai di ghiaia, eventualmente formatisi, dovranno essere dispersiprim a della vibrazione del conglomerato cementizio. Per getti in pendenza, dovranno essere predisposti dei cordolini di arresto che evitino laformazione di lingue di conglomerato cementizio troppo sottili per essere vibrateefficacemente.Gli apparecchi, i tempi e le modalità per la vibrazione saranno que lli preventivamente approvatidalla Direzione Lavori.L'Impresa dovrà porre particolare cura nella rea lizzazione dei giunti di dilatazione o contrazionedi tipo Impermeabile (waterstop), o giunti speciali a perti, a cunei, secondo le indicazioni diprogetto.Quando il conglomerato cementizio deve essere g ettato in presenza d'acqua si dovrannoadottare gli accorgimenti approvati dalla Direzione Lavori, n ecessari per impedire che l'acqualo dilavi e ne pregiudichi la normale maturazione.La massa volu mica del conglomerato cementizio indurito, misurata secondo la Norma UNI EN12350 su provini pr elevati dalla struttura, non dovrà risultare inferiore al 97% della massavolumica della miscela fresc a misurata nelle prove di qualificazione e/o di quella dichiarata nelmix design.

ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO IN STABILIMENTO

I campioni saranno prelevati in contraddittorio ed inviati a cura dell'Impresa, sotto il controllodella D irezione Lavori, ad un Laboratorio Ufficiale. Di tale operazione dovrà essere redatto apposito verbal e controfirmato dalle parti. La Direzione Lavori darà benestare per la posa in opera delle partite sott oposte all'ulteriore controllo in cantiere soltanto dopo che avrà ricevuto il relativo certificato di prova e ne avràconstatato l'esito positivo.

Nel caso di esito negativo si procederà come indicato nel D.M. 09/01/96.

Se anche dalla ripetizione delle prove risulteranno non rispettati i limiti richiesti, la DirezioneLavori dichiarerà la partita non idonea e l'impresa dovrà provvedere a sua cura e spese ad allontanarla dal cantiere.

PAVIMENTAZIONI DA ESTERNO PER AREE GIOCO

Tutte le pavimentazioni posate nelle aree gioco dovranno essere conformi alla norma UNI EN 1176. La pavimentazione finita dovrà essere delimitata perimetralmente da assi a scomparsa in legno impregnato in autoclave di dimensioni cm 9 x cm 3.5 e idonea lunghezza; dovrà essere "da esterno", posata in opera e su sottofondo in cls di altezza cm 7,5-10 più altezza della gomma da posare, e rete elettrosaldata diametro mm 6-8 maglia cm 20 x cm 20, previa formazione di idoneo cassero in legname impregnato in autoclave e completo di puntelli per delimitazione; il sottofondo dovrà essere realizzato con idonea pendenza in modo tale da evitare qualsiasi ristagno d'acqua. La pavimentazione sarà in gomma colata a freddo, continua e senza giunture, senza spigoli vivi, parti taglienti né sporgenze pericolose; dovrà essere antitrauma, drenante, atossica, resistente all'usura, alle radiazioni UV e agli agenti atmosferici, non marcescibile, antigelo, di colore a scelta insindacabile dell'Amministrazione, corredata da decorazioni, sagome, aree a tema, secondo le indicazioni degli elaborati grafici di progetto. La parte superiore della pavimentazione ad assorbimento d'impatto deve essere a livello con il livello di base dell'attrezzatura da gioco. Qualora sullo stesso sottofondo fossero previsti elementi con altezze di caduta differenti, la pavimentazione finita dovrà essere collocata su un'unica quota di livello. Per ciascun gioco dovranno essere valutate le rispettive condizioni di pericolo (altezza critica di caduta e area di sicurezza) e posata la relativa pavimentazione dell'idoneo spessore e di opportuna superficie, così come previsto dalla norma UNI EN 1176 comprovata da certificazione di collaudo della stessa. In generale le pavimentazioni dovranno avere le seguenti caratteristiche: • Pavimentazione realizzata in due strati costituiti da: Titolo 5. Specifiche sui materiali Pagina 44 di 69 • strato di base realizzato per colata a freddo di granuli di gomma nera naturale (caucciù riciclato) a granulometria controllata (6-9,5) con l'aggiunta di filamenti in gomma in percentuale del 20%, legati con prepolimero a base poliuretanica, previa applicazione di primer poliuretanico in ragione di kg 0,5/m2 il tutto mescolato con idonei macchinari; · applicazione di primer poliuretanico monocomponente in ragione di 0,3 kg/m2; · strato di usura superficiale realizzato mediante colatura a freddo continua senza giunture, a densità differenziata, di granuli di gomma nera granulometria 1-4 miscelato con aggiunta di EPDM (al 60% circa) colorato nella massa, granulometria 0,5-1,5 mm, stabilizzato ai raggi UVA-UVB legato con resina poliuretanica monocomponente, steso con stagge metalliche, appositi regoli e lisciato con speciali macchine. I granuli di EPDM dovranno essere vergini, di primo utilizzo, non rigenerati né riciclati, non preverniciati o colorati superficialmente, specifici per uso ludicosportivo, dimostrato con apposita scheda tecnica del produttore. I granuli dovranno avere allungamento (modulo elastico) a rottura non inferiore al 600% e Durezza Shore A: 62. Dovrà essere prodotta certificazione rilasciata da ente certificatore autorizzato UNI EN per le prove EN 1176 e EN 71-3. Per ogni superficie in cui è stata realizzata la pavimentazione antishock dovrà essere effettuato il relativo collaudo in opera. Attrezzature ludiche Tutte le attrezzature dovranno soddisfare integralmente i requisiti previsti dalla norma UNI EN 1176; l'appaltatore risponde della conformità delle attrezzature ai requisiti di sicurezza delle norme EN relative alle aree gioco. Tali requisiti si riferiscono ai seguenti aspetti: ancoraggio e stabilità della costruzione, accesso alle attrezzature di gioco, prevenzione delle cadute, trattamento superficiale delle attrezzature, parti in movimento, funi di risalita, opportunamente ancorati al suolo al fine di fornire la massima stabilità e ridurre al minimo possibili atti vandalici o furti di tutta la struttura o parti di essa, costituendo un corpo unico con la relativa fondazione in cls. I componenti metallici dovranno essere in acciaio inox, alluminio anodizzato o acciaio zincato per immersione a caldo; i componenti in acciaio saranno sabbiati e trattati con fondo epossidico allo zinco e vernice in polvere o rivestiti con uno strato elettrozincato e una mano di vernice in polvere. I componenti in plastica saranno realizzati in polipropilene, poliammide, policarbonato o polietilene. Le corde saranno in poliammide, diametro compreso tra 16 e 18 mm, rinforzate con fibre d'acciaio, resistenti all'usura e ai raggi UV. Le catene per le altalene saranno in acciaio inox con diametro di 6 mm. Gli elementi di fissaggio, le connessioni, i giunti, le catene, le parti soggette a carico/rotazione/oscillazione, le molle, le reti e tutti i trattamenti protettivi dovranno corrispondere alle specifiche norme UNI.

PAVIMENTAZIONE IN GOMMA COLATA E/O SIMILARE

La pavimentazione antitrauma elastica in gomma colata deve essere costituita da gommanaturale EPDM (non contenete pneumatici riciclati), drenante, antiscivolo, atossica, resistenteal fuoco conforme alla normativa UNI/EN 1177, dello spessore totale in funzione di un valore dialtezza di caduta massima HIC delle giostre sopra installate.

La pavimentazione sarà da composta generalmente da due strati:

□sottofondo di spessore variabile in funzione del valore HIC di altezza di cadutacomposto da gran ulo di gomma naturale EPDM con granulometria a dimensionecontrollata massima 12 mm, legato con resine poliuretaniche in ragione di almeno 0.5kg/mq.

□strato di finitura superficiale di ca 12 mm in melange composta al 66% circa da granuloin gomma EPDM colori standard o come da planimetria di progetto con granulometriacontrollata 1-

4 mm e al 33% circa da granulo EPDM colore grigio a granulometria

controllata 05-4 mm, il tutto legato con resine poliuretaniche.

La realizzazione della pavimentazione in gomma colata comprende la preliminare fornituraeposa in opera del primer in resina poliuretanica per sottofondo.

Nella realizzazione della pavimentazione in gomma colata è compresa la formazione didecorazioni superficiali, sagome, disegni, aree a tema (giochi a terra in quantità non minore di2 a scelta della D .L.), secondo il progetto approvato e comunque a giudizio insindacabile dellaD.L., compreso altresì ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Tutti i materialiutilizzati dovranno essere conf ormi alla normativa EN71, parte 3a, relativa alla atossicità degli elementi utilizzati.

Per ogni superficie in cui è stata realizzata la pavimentazione antishock dovrà essere effettuato il relativo collaudo in opera.

MISTO GRANULOMETRICAMENTE STABILIZZATO

La base di appoggio è in conmistogranularecorrettogranulometricamente, ovvero con misto granulare (miscela di varie pezz ature di aggregatoreperibile in natura e di provenienza diversa), corretto con l'aggiunta o la sottrazi one dideterminate frazioni granulometriche al fine di migliorarne le proprietà fisicomeccaniche. Lac orrezione può avvenire mediante materiale naturale o proveniente da frantumazione.La frazione grossa di tali miscele (inerte con dimensioni superiori a 2 mm) potrà esserecostituita da ghiaie, frantu mati, detriti di cava o altro materiale ritenuto idoneo dalla DirezioneLavori.

Lo spessore da assegnare alla fondazione sarà fissato dalla Direzione Lavori.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI DA IMPIEGARE

Il materiale in opera, dopo l'eventuale correzione e miscelazione, dovrà rispondere alleseguenti car atteristiche:

□L'aggregato deve avere dimensioni tali da risultare completamente passante al setaccio da63 m (o al crivello da 71 mm di apertura); non deve essere costituito da granuli di formaappiattita, allunga ta o lenticolare.

□La granulometria deve essere compresa nel seguente fuso e deve avere andamento- Metodi perl a determinazione della resistenza alla frammentazione", non deve essere superiore al 30%.

L'equivalente in sabbia, secondo la norma UNI EN 933-

8:2000 "Prove per determinare lecaratteristiche geometriche degli aggregati - Valutazione dei fini - Prova dell'equivalente insabbia", determinato sull'aggregato della miscela da utilizzare, deve esser e compreso fra 40 e65%I limiti superiore e inferiore dell'equivalente in sabbia potranno essere vari ati dallaDirezione Lavori in funzione della provenienza e delle caratteristiche del materiale utilizzato Inparticolare, per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia compreso fra 25 e 40%, se ritenutiido nei, la Direzione Lavori richiederà, in ogni caso, la verifica dell'indice di portanza CBR di cuial succ essivo comma 6). I suddetti controlli dovranno essere ripetuti sul materiale prelevatodopo costipam ento in situ. L'indice di portanza californiano CBR, secondo la normativa CNRUNI 10009:1964, dete rminatodopo aver sottoposto il campione a quattro giorni di imbibizione in acqua, deve risultare no ninferiore al 30%. L'indice C.B.R., inoltre, non dovrà scendere al di sotto del valore anzidetto perva riazioni dell'umidità ottima di costipamento di ±2%. Qualora ritenuto necessario dalla Direzione Lav ori, l'aggregato grosso (frazione di dimensionimaggiori di 2 mm), deve avere una sensibilità al gelo, determinata secondo la Norma CNR B.U.n° 80 del15 Novembre 1980, non superiore al 30%.

L'aggregato fino (frazione di dimensioni minori di 2 mm) deve avere un Limite Liquido, ai sensidella Norma CNR-UNI 10014:1964, non superiore al 25%; il Limite Plastico deve essere non

determinabile (e così l'Indice di Plasticità). Il modulo di deformazione Md dello strato deve essere q uello inserito nel progetto dellapavimentazione e viene determinato impiegando la metodologia indi cata nella Norma CNR146/92.Se le miscele contengono oltre il 60% in peso di elementi frantumati a spigoli vivi. l'accettazioneavverrà sulla base delle sole caratteristiche indicate ai precedenti com mi 1 - 5, (eventualmente7) e 8, salvo nel caso citato al comma 5) in cui la miscela abbia equivalent e in sabbia compresotra 25 e 40%.

MODALITÀ ESECUTIVE

Il materiale verrà steso in strati di spessore finito non superiore a 20 cm, e dovrà presentarsi, dopo costipato, uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazione dei suoicomponenti. L'eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere l'umidità prescritta in funzionedella densità è da eff ettuarsi mediante dispositivi spruzzatori. A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzid ette non devono essere eseguitequando le condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualità dellostrato stabilizzato. Verificandosi comunque eccesso di umidità, o danni dovuti al gelo, lo stratocompromesso dovrà essere rimosso e ricostituito a cura e spese dell'Impres a.Il piano di posa dovrà avere la sagoma ed i requisiti di compattezza prescritti.Il materiale pronto p er il costipamento dovrà presentare in ogni punto la prescrittagranulometria; Il costipamento sarà ef fettuato con l'attrezzatura più idonea al tipo di materiale impiegato ecomunque dovrà essere oggett o di preventiva approvazione da parte della Direzione Lavori

CORDOLI PREFABBRICATI

Ogni partita dovrà essere accompagnata dai corrispondenti certificati attestanti la qualità deiateriali utilizzati per la loro realizzazione, nonché la certificazione attestanti le dimensionidell'elemento. Ciascuna partita di 100 elementi prefabbricati non potrà comunque essere posta in opera, finoa qu ando non saranno noti i risultati positivi della resistenza del conglomerato costituente lpartita, medi ante il prelievo di 4 provini. Nel caso che la resistenza sia inferiore a 30 MPa, la partita sarà rifiutata e dovrà essereallontanata dal cantiere. Tali elementi verranno posati su un letto di calcestruzzo ma gro, ed attestati, lasciando tra leteste contigue lo spazio di 0.5 cm, che verrà riempito di malta cem entizia dosata a 350 kg/m3di sabbia.

OPERE A VERDE

Tutte le aree destinate a verde, dovranno essere rivestite con manto vegetale appena ultimatala lo ro sistemazione superficiale. Eventuali erosioni, solcature, buche od altre imperfezioni dovranno es sere riprese con terrenoagrario, riprofilando le superfici secondo le pendenze di progetto; dovrà es sere curata in modoparticolare la conservazione ed eventualmente la sistemazione delle banchine dei rilevati. Tutte le superfici dovranno presentarsi perfettamente regolari, eliminando anche eventu ali

SPOSTAMENTO DI PIANTE

Le piante da spostare, se non sono indicate nei documenti dell'appalto, andrannopreventivamente marcate sul posto. Se non possono essere subito ripiantate, le piante dovranno essere collocate in depositiprovvisorimente allestiti per assicurare la loro protezione contro le avversità atmosferichee ingenere contro tutti i possibili agenti di deterioramento.

Prescrizioni per favorire la ripresa dei vegetali da spostare.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Qualora non sia prevista a carico dell'Impresa la garanzia di attecchimento, per le piante
spostate andranno adottate le seguenti prescrizioni:
modalità di estrazione (preparazione dell'apparato radicale, confezione in zolle, ecc.);
□condizioni di trasporto (eventuale obbligo di uso di particolari mezzi meccanici, ecc.);
□località e modalità di accantonamento;
⊟modalità per la messa a dimora (concimazioni, tutori, piantagioni, ecc.):

□modalità di manutenzione (frequenza e dose delle irrigazioni, utilizzazione di

antitraspiranti, ecc.).

L'Impresa ha l'onere della manutenzione dei depositi e delle piante messe a deposito.

Quando lo spostamento delle piante presenta il rischio di una cattiva ripresa dopo iltrasferimento, l' Impresa interrompe le operazioni di spostamento e ne informa il Direttore deiLavori, affinché si pos sano prendere le misure di salvaguardia per i vegetali interessati. Trascorse quarantotto ore dal ric evimento dell'avviso di interruzione da parte del direttore deilavori, gli spostamenti possono essere ripresi.

Protezione delle piante esistenti da conservare

Nelle aree non interessate dai lavori di pulizia del terreno i vegetali da conservare sono protetticon i dispositivi predisposti a cura dell'Impresa prima dell'inizio di altri lavori. Questi dispositivi consiston o in recinzioni per le masse vegetali e in corsetti di protezione perle piante isolate. Salvo diverse m otivate prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, lerecinzioni dovranno seguire la proiezione al suolo dei rami esterni, ed essere alte almeno 1,30m. I corsetti dovranno essere pieni, distaccati dal tronco ed alti almeno 2 m.Le piante da conservare sono indicate in specifica planimetria o dovranno essere marcatepreventivamente sul posto.Le protezioni dovranno essere mantenute in buono st ato durante tutta la durata dei lavori.

RIPRISTINO MANTI ERBOSI

Qualora vengano rimosse delle pavimentazioni o elementi già presenti su manto erboso, l'appaltatore dovrà provvedere al ripristino della superficie mediante fornitura e stesa di idoneo substrato di coltivazione nonché di semina di idonee miscele selezionate atte a rigenerare velocemente e durevolmente il manto erboso.

PERCORSO CICLABILE

Fornitura e posa in opera di rivestimento colorato a base di resina acrilica in dispersione acquosa e cariche selezionate (tipo Mapecoat TNS Urban della MAPEI S.p.A. o similare). L'applicazione dovrà avvenire in almeno tre strati tramite spatola gommata. La finitura dovrà avere le seguenti caratteristiche: Aspetto: liquido pastoso Residuo secco (%): 70 Massa volumica (g/cm³): ca 1,40 Viscosità di fornitura (mPa·s): 70.000 ± 5.000 Abrasione a umido DIN 53778 (cicli): > 15.000 Abrasione Taber test dopo 7 gg a +23°C - 50% U.R. mole CS17, peso 1000 g, perdita peso a 1000 giri (g); < 0.1 g (< 1%) Durezza Shore A: 60 Carico a rottura DIN 53504 dopo 7 giorni a +23°C (N/mm²): 0,7 Allungamento a rottura DIN 53504 dopo 7 giorni a +23°C (%): 110 Variazione colore dopo 1000 ore di esposizione al Weather-Ometer (secondo normativa ASTM G 155 ciclo 1) - colore blu: $\Delta E < 0.8$ – colore verde: $\Delta E < 0.5$ – colore azzurro: $\Delta E < 0.5$ – colore rosso: $\Delta E < 0.5$ – colore bianco: ΔE < 0,5 Fattore resistenza alla diffusione del vapore (μ) (UNI EN ISO 7783/2): 250 Resistenza al passaggio del vapore relativo a 0,5 mm di spessore secco SD (m) (UNI EN ISO 7783/2): 0.12 Fattore di assorbimento d'acqua per capillarità W24 [kg/(m²·h0,5)] (UNI EN 1062/3): 0.09 Adesione su calcestruzzo (N/mm²): 2,40 Resistenza ai carburanti (UNICHIM N.394 par. 6.4), rapporto di prova ANAS 2133/0359/11: nessun difetto Resistenza ai lubrificanti (UNICHIM N.394 par. 6.3), olio per motori, rapporto di prova ANAS 2133/0359/11: nessun difetto Resistenza alle soluzioni saline (UNICHIM N.394 par. 6.2), soluzioni di NaCI e CaCl2 sature, rapporto di prova ANAS 2133/0359/11: nessun difetto Resistenza al derapaggio (attrito radente) (UNI EN 1436), rapporto di prova ANAS 2133/0359/11, BPN: 62 Classe di resistenza al derapaggio (UNI EN 1436): S4 (SRT ≥ 60) Resistenza al gelo e disgelo, 10 cicli (UNI EN 1367-1): nessun difetto urbano, La voce comprende il carico, lo scarico, il tiro in alto, il calo in basso, la movimentazione su piani orizzontali e inclinati per qualsiasi distanza o dislivello dal punto di origine del materiale da lavorare, il trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta e qualsiasi altra necessità per dare il lavoro finito a regola d'arte.

GIOSTRE E/O SIMILARI E RECINZIONE INTERNA

Si prevede per le giostre di nuova installazione, la posa in opera di giochi monomarca. Dovràesser e consegnata alla D.L. prima dell'accettazione in cantiere il Certificato di garanzie dellegiostre unita mente alla dichiarazione di Conformità delle stesse con riferimento alla normativadi settore. Tutti i bulloni delle gisotre dovranno essere dotati di copribulloni.

Fornitura e posa in opera di animale-gioco realizzati con gomma di altissima qualità in granuli EPDM colorati in pasta e miscelati con resina speciale, aventi altezza massima di 1,20m e conformi alla Normativa di sicurezza Europea EN1176. E' compreso l'ancoraggio al suolo con plinti in cls o con tassellatura su soletta già predisposta. La voce comprende gli accessori per il montaggio nonchè tutti i materiali necessari a comporre l'opera secondo i disegni progettuali e/o le schede tecniche, il carico, lo scarico, il tiro in alto, il calo in basso, la movimentazione su piani orizzontali e inclinati per qualsiasi distanza o dislivello dal punto di origine del materiale da lavorare, il trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta e qualsiasi altra necessità per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di giochi musicali con struttura in tubolare di acciaio galvanizzato riciclato e riciclabile con diametro esterno di 88,9mm e lamina di acciaio con spessore minimo di 3,17mm, verniciatura realizzata con rivestimento a polveri di poliestere atossiche. I piani musicali sono realizzati in polietilene o policarbonato stabilizzato ai raggi UV, traslucente. Il gioco ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

gioco denominato TAMBURO TIPO KUNDU o similare, 36,8 x 70cm, H max 1,09cm gioco denominato TAMBURO TIPO KETTLE o similare, diametro 69,5cm, H max 9,01m gioco denominato TAMPURO TIPO GOBLET o similare, 48 x 70cm, H max 1,09m gioco denominato XILOFONO ANIMATO o similare, 75 x 183 cm, H max 1,06m

La voce comprende gli accessori per il montaggio nonchè tutti i materiali necessari a comporre l'opera secondo i disegni progettuali e/o le schede tecniche, il carico, lo scarico, il tiro in alto, il calo in basso, la movimentazione su piani orizzontali e inclinati per qualsiasi distanza o dislivello dal punto di origine del materiale da lavorare, il trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta e qualsiasi altra necessità per dare il lavoro finito a regola d'arte.

ALTALENA INCLUSIVA CON CESTO E/O SIMILARE

L'altalena inclusiva è costituita da una struttura realizzata con tubi d'acciaio zincato a caldo evernic iato a polveri diametro superiore a 70 mm e spessore almeno 3 mm. Giunti di movimentoin acciaio

inossidabile con cuscinetti a sfera completi di sicura, cesto del diametro di almeno120 cm con pian o di seduta in morbida corda in trefolo d'acciaio o con piano di seduta ingomma, sospensioni in cat ene o trefoli d'acciaio rivestite con tubo di protezione.

Fornitura e posa in opera di altalena inclusiva a 3 posti realizzata con struttura tubolare metallica delle dimensioni minime di 3,85m x 5,10m e H= 140cm. L'area di impatto dovrà essere minimo di 8,00m x 8,75m e l'installazione della struttura dovrà essere di tipo plintato. La voce comprende gli accessori per il montaggio nonchè tutti i materiali necessari a comporre l'opera secondo i disegni progettuali e/o le schede tecniche, il carico, lo scarico, il tiro in alto, il calo in basso, la movimentazione su piani orizzontali e inclinati per qualsiasi distanza o dislivello dal punto di origine del materiale da lavorare, il trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta e qualsiasi altra necessità per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di giochi girevoli tipo "Curva Spinner" Giochisport o similare. Il gioco è realizzato con struttura in acciaio, dimensioni diametro 1,60m e H 1,51m, altezza di caduta critica 23cm e dimensioni area di sicurezza Ø4,19m. E' compreso l'ancoraggio al suolo con plinti in cls o con tassellatura su soletta già predisposta. La voce comprende gli accessori per il montaggio nonchè tutti i materiali necessari a comporre l'opera secondo i disegni progettuali e/o le schede tecniche, il carico, lo scarico, il tiro in alto, il calo in basso, la movimentazione su piani orizzontali e inclinati per qualsiasi distanza o dislivello dal punto di origine del materiale da lavorare, il trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta e qualsiasi altra necessità per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di n. 7 attrezzature/gioco per fitness o attività similari così come desumibili dagli elaborati progettuali. La voce comprende i materiali e le opere anche per realizzare le piattaforme intorno agli attrezzi, sia in materale antitrauma che eventualmente in ghiaietto o similare, gli accessori per il montaggio nonchè tutti i materiali necessari a comporre l'opera secondo i disegni progettuali e/o le schede tecniche, il carico, lo scarico, il tiro in alto, il calo in basso, la movimentazione su piani orizzontali e inclinati per qualsiasi distanza o dislivello dal punto di origine del materiale da lavorare, il trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta e qualsiasi altra necessità per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di percorso sensoriale così come rappresentato negli elaborati progettuali. La voce comprende gli accessori per il montaggio nonchè tutti i materiali necessari a comporre l'opera secondo i disegni progettuali e/o le schede tecniche, il carico, lo scarico, il tiro in alto, il calo in basso, la movimentazione su piani orizzontali e inclinati per qualsiasi distanza o dislivello dal punto di origine del materiale da lavorare, il trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta e qualsiasi altra necessità per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di labirinto realizzato con muretti in mattonni e/o cls, debitamente rivestiti in materiale antitrauma, gomma o similare. La voce comprende gli accessori per il montaggio nonchè tutti i materiali necessari a comporre l'opera secondo i disegni progettuali e/o le schede tecniche, il carico, lo scarico, il tiro in alto, il calo in basso, la movimentazione su piani orizzontali e inclinati per qualsiasi distanza o dislivello dal punto di origine del materiale da lavorare, il trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta e qualsiasi altra necessità per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Realizzazione di campana gioco realizzata con disegno su pavimento in gomma antitrauma. La voce comprende gli accessori per il montaggio nonchè tutti i materiali necessari a comporre l'opera secondo i disegni progettuali e/o le schede tecniche, il carico, lo scarico, il tiro in alto, il calo in basso, la movimentazione su piani orizzontali e inclinati per qualsiasi distanza o dislivello dal punto di origine del materiale da lavorare, il trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta e qualsiasi altra necessità per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di pannelli sensoriali così come da elaborati progettuali. E' compreso l'ancoraggio al suolo con plinti in cls o con tassellatura su soletta già predisposta. La voce comprende gli accessori per il montaggio nonchè tutti i materiali necessari a comporre l'opera secondo i disegni progettuali e/o le schede tecniche, il carico, lo scarico, il tiro in alto, il calo in basso, la movimentazione su piani orizzontali e inclinati per qualsiasi distanza o dislivello dal punto di origine del materiale da lavorare, il trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta e qualsiasi altra necessità per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di recinzione perimetrale del parco in moduli prefabbricati Basic della Reti Rusconi o similari, in pannelli di altezza non inferiore a m 2,00, compreso accessoti (pali tubolari, collari, plinti di dimensioni minime m0,50x0m50x0,40. La voce comprende l'ispezione dettagliata per il ritrovamento delle intere reti, la messa a nudo anche mediante scavo e rimozione di suppellettili di qualunque genere (panchine, pozzetti, pali, etc.), la rimozione degli elementi non alimentati oppure la rimozione degli elementi alimentati previo distacco dalle forniture principali. Il tutto compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di recinzione tipo staccionata su cordolo in cls a delimitazione dell'area esclusiva annessa alla scuola, da realizzare così come negli elaborati progettuali. E' compreso l'ancoraggio al suolo con plinti in cls o con tassellatura su soletta già predisposta. La voce comprende gli accessori per il montaggio nonchè tutti i materiali necessari a comporre l'opera secondo i disegni progettuali e/o le schede tecniche, il carico, lo scarico, il tiro in alto, il calo in basso, la movimentazione su piani orizzontali e inclinati per qualsiasi distanza o dislivello dal punto di origine del materiale da lavorare, il trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta e qualsiasi altra necessità per dare il lavoro finito a regola d'arte.

CAPITOLO 5 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

1 Oggetto

L'oggeto del lavoro è l'impinato elettrico e di video sorveglianza a servizio del nuovo impinato di illuminazione del parco giochi di via Toscanini in Sannazzaro de' Burgondi provincia di Pavia. Di seguito si riportano le caratteristiche tecniche dei principali componenti degli impianti citati.

1.1 Premessa

I materiali e tutti i componenti installati per la realizzaizone degli impianti in oggetto dovranno soddisfare le specifihce indicate nel presente Capitolato Tecnico.

In caso di discordanza tra quanto riportato nel computo metrico e il presente Capitolato Tecnico, farà fede quanto previsto nel presente capitolato.

Si premette che ciascun componente, prima della scelta definitiva, dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione della D.L., approvazione che avverrà in seguito a presentazione, da parte dell'Impresa stessa di campionatura e/o di scheda tecnica concernente il materiale stesso.

2 Impianto elettrico

2.1 Alimentazione

L'alimentazione dellimpinato è prevista sia derivata da linea elettrica esistente monofase con tenzione 230V in corrente alternata alla frequenza di 50 Hz. Il quadro elettrico dell'impinato di illuminazione sarà sede dei dispositivi di sezionamento e protezione delle linee elettriche che alimentano gli apparecchi di illuminazione e sarà dotato di una protezione di back up non essendo definito l'impianto elettrico a monte.

2.2 Quadri elettrici (QE 01)



Il quadro elettrico previsto è idoneo all'installazione esterna . L'involucro è in vetroresina con accesso cavo dal basso ed un grado di protezione minimo IP65.

La portina è munita di cerniera invisibile dall'esterno, la chiusura dovrà avvenire a mezzo chiave del tipo "yale" o apposito attrezzo ad impronta incassata quadra o triangolare. La portina è inoltre opportunamente asolata per la fuoriuscita della leva di comando degli interruttori di potenza installati all'interno del quadro e tutte le asole dovranno essere rifinite con idonee cornicette coprifilo.

Ogni sezione del quadro con alimentazione propria ed indipendente dovrà essere completamente isolata dalle altre a mezzo di adeguati separatori interni.

Il quadro dovrà essere solidamente fissato al pavimento.

I morsetti ed i poli di entrata degli interruttori dovranno essere

corredati di coperture di protezione isolanti trasparenti in materiale non propagante la fiamma...

Tutte le apparecchiature di potenza dovranno essere fissate a robuste strutture di sostegno a mezzo di perni filettati, cadmiati o zincati, tenendo conto delle possibili azioni elettrodinamiche in base al valore della corrente di corto circuito.

Ciascuna apparecchiatura dovrà essere smontabile, in parte e completamente, accedendo al quadro esclusivamente dalla posizione frontale e senza richiedere la rimozione di altri componenti.

Il cablaggio di potenza dovrà essere realizzato, per ciascun circuito, a mezzo di barre collettrici in piatto di rame fissate rigidamente sostegni isolanti, tenendo conto le azioni elettrodinamiche di cui sopra.

La sezione delle barre dovrà essere calcolata in base a quanto previsto dalle vigenti norme CEI e tabelle UNEL. Le barre dovranno essere interamente verniciate, a meno delle superfici di contatto che dovranno essere assolutamente rifinite e stagnate; le colorazioni dovranno essere il nero per i conduttori di fase, il blu per quello neutro ed il giallo-verde per quello di protezione.

Le derivazioni agli interruttori di portata non superiore a 100A, nonché i collegamenti da questi alle morsettiere, potranno essere realizzate a mezzo di conduttori unipolari del tipo flessibile, isolati in materiale non propagante fiamma secondo CEI 20-22 per tensione nominale non inferiore a 0,6/1kV; la sezione di tali collegamenti dovrà essere comunque adeguata al valore della corrente nominale dell'interruttore corrispondente indipendentemente da quello di taratura del relativo relè termico.

Le estremità dei conduttori da attestare ai morsetti oppure ai poli degli interruttori dovranno essere muniti di terminali o capicorda a schiacciare.

La barretta collettrice dei neutri dovrà risultare isolata.

La barra collettrice di terra, alla base del quadro, dovrà avere sezione pari a quella del maggiore dei conduttori di fase e comunque non inferrione ai 25 mm².

Ad essa dovranno essere collegate tutte le parti metalliche del quadro e quelle non in tensione delle apparecchiature in esso contenute, mediante conduttore flessibile, non propagante la fiamma, della sezione di almeno 16 mmq, nonché ogni altro conduttore di terra a servizio delle varie utenze.

A tale barra collettrice sarà collegato anche il conduttore di protezione a servizio delle montanti, dimensionato in funzione delle condutture elettriche che la costituiscono.

Le morsettiere troveranno normalmente posto alla base del quadro, saranno chiaramente numerate e consentiranno il collegamento dei conduttori in uscita col cablaggio dei corrispondenti interruttori.

I circuiti ausiliari dovranno essere realizzati a mezzo di conduttori flessibili del tipo, non propagante la fiamma, di sezione non inferiore ad 1,5 mmq disposti in apposite canaline in PVC rigido autoestinguente munite di coperchio.

Tutte le apparecchiature costituenti i circuiti ausiliari dovranno essere raggruppate in settori specifici unitamente al relativo cablaggio ed alla morsettiera terminale per i collegamenti con le altre parti del quadro.

La strumentazione, i comandi e le segnalazioni dei circuiti ausiliari dovranno essere posizionati sulle pannellature superiori del quadro, separati dai comandi di potenza.

La strumentazione dovrà essere di classe non inferiore ad 1,5.

Le gemme di segnalazione previste sui circuiti in c.a. 220 V dovranno avere la lampada in b.t. alimentata attraverso trasformatore integrato nel portalampada.

Tutti i conduttori attestati sia su morsettiere che su apparecchiature dovranno essere contrassegnati - mediante segnafili numerati - e tutte le apparecchiature sistemate all'interno del quadro dovranno essere individuate attraverso una sigla di identificazione riportata su di una etichetta applicata su ogni singola apparecchiatura.

Tutti i comandi riportati sul frontale del quadro dovranno essere anch'essi contraddistinti mediante l'applicazione, in corrispondenza di ciascuno di essi, di una targhetta pantografata solidamente fissata alla carpenteria.

IL quadro dovrà essere sempre fissato saldamente a pavimento mediante tirafondi o tasselli ad espansione metallici con perni e corredato di targhetta col nome della Ditta costruttrice, il numero di serie, il tipo, la tensione di esercizio, i limiti di impiego e tutte le altre informazioni secondo la norma CEI sui quadri bt.. In un'apposita tasca portadocumenti saranno contenute:

nr.1 copia dello schema dei circuiti di potenza e ausiliari riportante la numerazione dei conduttori e delle morsettiere costruttivi nonché le caratteristiche di tutte le apparecchiature installate indicandone la marca, sigla d'identificazione della casa costruttrice, tensione di funzionamento, taratura, ecc.

nr.1 copia del disegno della vista topografica dell'interno del quadro con tutti gli elementi necessari alla identificazione di tutte le apparecchiature riferiti alle sigle riportate sulle etichette applicate alle stesse.

Grado di protezione minimo IP65 e tenuta meccanica IK10.

Rispondenze normative

CEI EN 60439-1-2 CEI EN 50102

Caratteristiche generali

- Quadri con struttura a involucro prefabbricato (monoblocco)
- Colore standard: RAL 7035
- · Gradi di protezione: IP65 con porta
- Fornitura: quadro completo, montato ed equipaggiato
- Cablaggio al banco su telaio estraibile Rispondenza normativa: CEI 23-48, CEI 23-49 e CEI 23-51

Caratteristiche tecniche

- Tensione nominale di isolamento (Ui): 400 V c.a.
- Tensione nominale di impiego (Ue): 400 V c.a.
- Tensione di tenuta a impulso (Uimp): 6 kV
- Frequenza nominale: 50 Hz
- Corrente nominale: fino a 100 A
- · Corrente ammissibile di breve durata (Icw): 10 kA
- Corrente ammissibile di picco (lpk): 17 kA
- Ventilazione: con aria naturale
- Grado di inquinamento 3
- Temperatura ambiente di installazione: da -5 °C fino a + 35 °C
- Classe di isolamento I (collegamenti delle masse al conduttore di protezione)
- Interasse di cablaggio per apparecchi modulari: 200 mm

Caratteristiche dimensionali

- Dimensioni esterne estremamente contenute
- Larghezza: 600 mm (interna)
- Altezza: da 400 mm a 1200 mm (interna)
- Profondità: 140 mm (esterna)

Aspetti tecnici e costruttivi Involucro

- Costituito da cassa prefabbricata in vetroresina
- Coperture frontali modulari con spessore 15/10 mm fisse o incernierabili, fornite con viti a chiusura rapida.
- Montanti fissati sul fondo della cassa
- Kit di montaggio costruiti in lamiera di spessore 20/10 mm zincocromata elettroliticamente composti da guida DIN e supporti canalina. Verniciatura

Norme di riferimento

- CEI 23-49: Involucri per apparecchi per installazioni elettriche fisse per usi domestici e similari. Parte 2: Prescrizioni particolari per involucri destinati a contenere dispositivi di protezione e apparecchi che nell'uso ordinario dissipano una potenza non trascurabile
- CEI 23-51: Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per installazione fissa per uso domestico e similare
- CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c.

2.3 Interruttori modulari

I dispositivi di protezione e sezionamento delle line elettriche che saranno installati nel quadro elettrico saranno di tipo modulare per montaggio su guida din. Dovranno essere tutti con neutro

protetto e conformi

Alle norme CEI EN 60898-1 CEI EN 60947-2.

Nota : La marca del dispositivo riportato nell'immagine non è vincolante ai fini della scelta.



2.4 Interruttori differenziali e magnetotermici

differenziali

Il dispositivo differenziale per la protezione dai contatti indiretti deve essere di tipo modulare per montaggio su guida din ed installato all'interno dei quadri elettrici. Deve essere almeno di tipo AC e con soglia minima di intervento pari a 30 mA.

Deve essere conforme alla norma CEI EN 61009-1



Nota : La marca del dispositivo riportato nell'immagine non è vincolante ai fini della scelta.

2.5 Tubi Portacavi doppia parete

Cavidotto in polietilene a doppia parete a marchio IMQ Conforme alla norma CEI EN 50086 – 1 (CEI 23 -39) CEI EN 50086-2-4/A1

(CEI 23-46-V1). Classe N. Flessibile, stabilizzata ai raggi U.V.: garanzia 18 mesi dalla

data di produzione. Resistenza allo schiacciamento: > 750N. Esterno corrugato in HD

PE di colore rosso, interno liscio. Rotoli con tirafilo zincato e manicotto.



2.6 Pozzetto Elettrico

Pozzetto in PVC a tenuta, grado di protezione minimo IP67 per connessioni elettriche. Chiusino carrabile , dimensioni 55x55x55 pretranciature per ingresso tubi di \emptyset 40/50/60/75 mm.

Vrifica della resistenza meccanica secondo EN124



2.7 Dispersore di terra verticale picchetto a croce

Dispersore a croce in acciao zincato a caldo conforme norme CEI 99-3, CEI 64-8, CEI 81-1 . dim 50x50 lunghezza 2 m. Provato secondo CEI EN 62561.



2.8 Dispersore di terra orizzontale corda di rame nudo

Corda di rame elettrolitico nudo per impianti di messa a terra. Sezione: 25 mmq Numero massimo di fili conduttori:

7

Diametro fili conduttori: 2,1 mm

Diametro cavo: 6.3 mm

Resistenza elettrica a 20C: 0,727 ohm / Km

Sforzo trazione: 1250 N

Normativa di riferimento: CEI 20-29



2.9 Cavo FG16OR16

Descrizione:

Conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5

Isolamento: gomma, qualità G16

Riempitivo: termoplastico, penetrante tra le anime (solo nei cavi

multipolari)

Guaina: PVC, qualità R16

Colore: grigio

Caratteristiche funzionali

Tensione nominale Uo/U: 600/1000 V c.a. 1500 V c.c.

Tensione massima Um: 1200 V c.a. 1800 V c.c. anche verso

terra

Tensione di prova industriale: 4000 V Temperatura massima di esercizio: 90°C

Temperatura minima di esercizio: -15°C(in assenza di

sollecitazioni meccaniche)

Temperatura massima di corto circuito: 250°C



REAZIONE AL FUOCO

CONFORME CPR REGOLAMENTO 305/2011/UE EN 50575:2014+A1:2016 Norma: Classe: C_a-83, d1, a3 Classificazione: (CEI UNEL 35016) EN 13501-6 Emissione di calore e EN 50399 fumi e sviluppo della Non propagazione della EN 60332-1-2 fiamma: Gas corrosivi e EN 60754-2 alogenidrici: Organismo Notificato: 0051 - IMQ CE 2017

2.10 Telecamera TVCC

Tlecamera Bullet per esterno IP tipo PoE. Ottica varifocale 2.7/12 mm Sensore COSMOS DA 1/3" Risoluzione 4 Megapixel Compressione fino a H265

